

## I REATI AMBIENTALI NELLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO IN MATERIA DI D.LGS. N. 231/2001 (2016-2021)

di Marco Mossa Verre

*Nel contributo – che si inserisce nel progetto di ricerca “Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001” (coordinato dal Prof. Marco Scoletta e reso possibile grazie a una convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Milano e il Tribunale di Milano) – sono illustrate le statistiche, con l’aggiunta di alcune brevi considerazioni di contesto ed osservazioni critiche, relative a tutti i provvedimenti resi in sede di cognizione dal Tribunale di Milano nel periodo 2016-2021 in materia di responsabilità degli enti da reato ambientale. Oltre a fornire un riscontro quantitativo di alcune tendenze applicative costanti e a intercettare alcune rilevanti questioni pratiche emerse nella lettura delle sentenze, il contributo si sofferma sull’esame dei provvedimenti di assoluzione e di condanna di maggior interesse.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I reati ambientali contestati. – 3. Gli esiti processuali. – 4. Il legame funzionale imputato-ente e le conseguenze sui criteri soggettivi d’imputazione. – 5. Il criterio di imputazione dell’interesse o vantaggio dell’ente. – 5.1. Le sentenze di assoluzione. – 5.2. Le sentenze di condanna. – 6. L’adozione e la valutazione dei Modelli Organizzativi. La c.d. colpa d’organizzazione. – 6.1. Le società che hanno adottato il M.o.g.: le ragioni dell’assoluzione e la valutazione del M.o.g. – 6.2. Le motivazioni delle sentenze di condanna degli enti che non hanno adottato o efficacemente attuato un M.o.g. La funzione dell’O.d.V. e delle procedure di controllo. – 6.3. Un’assoluzione per carenza della colpa d’organizzazione. – 7. L’autonomia della responsabilità dell’ente. – 7.1. Autonomia tra responsabilità dell’individuo e dell’ente collettivo. – 7.2. Non punibilità della persona fisica e responsabilità dell’ente. – 8. L’applicazione delle sanzioni e della loro disciplina. – 8.1. Le sanzioni pecuniarie. – 8.1.1. L’applicazione delle riduzioni della sanzione pecuniaria. – 8.2. Le sanzioni interdittive. – 8.3. La confisca – 9. Conclusioni.

### 1. Premessa.

Nell’ambito della più ampia indagine condotta dall’*Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001*– progetto di ricerca coordinato dal Prof. Marco Scoletta, reso possibile grazie a una convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Milano e il Tribunale di Milano – i provvedimenti già esaminati per ricavare le elaborazioni statistiche generali<sup>1</sup> sono stati oggetto di un

<sup>1</sup> Il Progetto ha avuto ad oggetto l’esame di tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità da reato degli enti resi in sede di cognizione dal Tribunale di Milano nel periodo 2016-2021. L’Osservatorio sarà

ulteriore e più dettagliato scrutinio, procedendo in modo mirato per singoli gruppi omogenei di reati-presupposto.

Il proposito – già espresso dal Coordinatore al momento della presentazione – è stato quello di andare più in profondo nell’analisi delle decisioni, partendo dal taglio ‘quantitativo’ e ‘statistico’ dei dati a disposizione, per arrivare a compiere un esame anche ‘qualitativo’ delle singole motivazioni, nella direzione di un progressivo affinamento della rappresentazione della prassi applicativa ‘di merito’ del d.lgs. n. 231/2001.

Il risultato sperato è quello di gettare un ponte tra le rilevazioni numeriche e il ragionamento giuridico dietro a questioni di cruciale importanza nell’applicazione della responsabilità da reato degli enti, conferendo con ciò – per quanto possibile – una più solida consistenza quantitativa alle ‘tendenze’ e agli ‘approcci’ interpretativi che i singoli, sporadici, provvedimenti di merito già editi lasciano solo intravedere.

In questo contributo, saranno illustrate le statistiche, con l’aggiunta di alcune brevi considerazioni di contesto e osservazioni critiche, relative all’area di parte speciale dei «Reati ambientali» (art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001)<sup>2</sup>. Si tratta della categoria di reati-presupposto venuta più frequentemente in rilievo nei 6 anni di giurisprudenza considerati (dal 2016 al 2021): in 60 provvedimenti (sui 195 totali), 69 società (sulle 301 totali) sono state chiamate a rispondere della responsabilità da reato ambientale.

## 2. I reati ambientali contestati.

Più in dettaglio, gli illeciti più frequentemente contestati<sup>3</sup> sono stati quelli relativi allo *scarico di acque reflue industriali* (art. 137 d.lgs. n. 152/2006, d’ora in poi “t.u.a.”), che sono comparsi nei capi d’imputazione di più della metà delle decisioni esaminate (38 su 60). Seguono le contravvenzioni di *attività di gestione di rifiuti non autorizzata* (art. 256 t.u.a.), contestati in 18 provvedimenti, e il delitto di *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 260 t.u.a., oggi art. 452-*quaterdecies* c.p.), in 7 provvedimenti. Vi sono stati

---

ulteriormente aggiornato negli anni a venire e sarà esteso, grazie a una convenzione stipulata tra la *Corte di Appello di Milano* e *l’Università degli Studi di Milano*, anche ai provvedimenti emanati dalla Corte di Appello.  
<sup>2</sup> Sulle specifiche problematiche della responsabilità degli enti in materia ambientale, v. l’ampia prospettiva d’insieme offerta da PALAZZO (2018), pp. 329-334, nonché, a commento del testo legislativo risultante dalla l. n. 68/2015, AMARELLI (2016), p. 405-424, PERINI (2018), pp. 222-231, RUGA RIVA e MONTORSI (2019), pp. 682-715.

<sup>3</sup> Le cifre di seguito riportate nel testo rappresentano il numero di contestazioni per ciascun articolo di legge (del d.lgs. n. 152/2006 o del Codice Penale), più precisamente la frequenza con cui è comparsa, almeno una volta in ogni singolo provvedimento, la contestazione di una delle fattispecie riconducibili all’articolo di legge preso in considerazione. Ad esempio, se nel medesimo provvedimento uno o più enti dovevano rispondere – com’è spesso accaduto – sia del co. 2, sia del co. 5 dell’art. 137 d.lgs. n. 152/2006, oppure di più violazioni dello stesso comma, ai fini di questa statistica è stata contata solo 1 contestazione per l’art. 137 cit. per quel singolo provvedimento. In questo modo, pur con qualche semplificazione, si è inteso rendere sinteticamente un quadro sulla tipologia delle violazioni contestate: posto che a ciascun articolo o comma del d.lgs. n. 152/2006 possono far capo molteplici norme incriminatrici, un dato più analitico sarebbe risultato inevitabilmente frammentario.

anche 2 casi di contravvenzione per l'omessa bonifica a seguito della contaminazione di un sito (art. 257 t.u.a.)<sup>4</sup>.




Figura 1 – Numero di contestazioni per tipologia di reato presupposto ambientale

In altre parole, le fattispecie di reato poste a tutela delle acque e del suolo – tutte contravvenzionali, salvo il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – hanno esaurito, nei sei anni considerati, il panorama applicativo della responsabilità degli enti in materia ambientale nel Tribunale di Milano.

Ciò posto, possono essere opportune alcune considerazioni in merito alle ipotesi di reato rimaste prive di riscontro nei provvedimenti esaminati. Scorrendo l'elenco di reati ambientali che, pur richiamati dall'art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001, non sono mai figurati nei capi d'imputazione – alcuni dei quali, del resto, di infrequente applicazione<sup>5</sup> –, spiccano le contravvenzioni legate alle *emissioni in atmosfera* (art. 279 t.u.a.) e i *delitti contro l'ambiente* recentemente introdotti nel Codice penale (artt. 452-bis ss. c.p.), mai comparsi – appunto – nonostante i provvedimenti analizzati siano stati resi nei sei anni successivi all'entrata in vigore della legge sui c.d. eco-delitti (l. n. 68/2015).

La lacuna riguardante i delitti ambientali potrebbe risalire alla ancora rara applicazione delle nuove figure di reato, forse legata anche alla loro disagevole 'praticabilità processuale'<sup>6</sup>; il vuoto di contestazioni sulle emissioni in atmosfera trova,

<sup>4</sup> La somma di tutte le cifre appena illustrate, pari a 69, è maggiore del numero delle decisioni, perché in alcuni dei provvedimenti oggetto d'esame gli enti risultavano incolpati di più reati-presupposto ambientali non riconducibili al medesimo articolo di legge.

<sup>5</sup> Si pensi, ad esempio, alle contravvenzioni di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3, co. 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

<sup>6</sup> Si allude principalmente ai reati di «inquinamento» e di «disastro» ambientale (art. 452-bis e -quater c.p.): per quanto consta, la giurisprudenza in merito resta attualmente circoscritta a decisioni sull'applicazione di misure cautelari (fa eccezione Trib. Pisa, 17 settembre 2021, n. 1356, commentata in RUGA RIVA (2022), pp. 62 ss., rispetto ad una vicenda comunque estranea a un contesto imprenditoriale). Si ricorda che l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 non è estesa all'intero titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, ma solo ai delitti degli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, nonché ai casi di delitto associativo aggravato dall'art.

invece, un'agevole e univoca spiegazione nella ridotta portata del rinvio all'art. 279 t.u.a. operato dall'art. 25-*undecies*: il d.lgs. n. 231/2001, infatti, richiama solo il co. 5 della disposizione, cioè una particolare ipotesi di violazione che richiede, contemporaneamente, il superamento dei limiti-soglia per le emissioni e anche dei valori-limite di «qualità dell'aria». Mentre sono difficilmente reperibili, nei repertori giurisprudenziali, decisioni sulla violazione dell'art. 279 co. 5<sup>7</sup>, risultano invece assai più frequenti le altre contravvenzioni a tutela dell'aria, corrispondenti agli ulteriori commi dell'art. 279 cit. che non sono richiamati dal d.lgs. 231/2001. Il dato ricavabile dai 6 anni di giurisprudenza considerati – 0 contestazioni – si presenta, così, come una puntuale conferma della deficitaria formulazione dell'art. 25-*undecies* d.lgs. cit. riguardo alle contravvenzioni sulle emissioni in atmosfera.

La lettura dei provvedimenti resi dal Tribunale di Milano ha consentito anche di verificare empiricamente le conseguenze che derivano dall'omissione, nel catalogo dei reati-presupposto, delle contravvenzioni ambientali commesse nell'ambito di stabilimenti soggetti ad *Autorizzazione Integrata Ambientale* (c.d. A.I.A., art. 29-*quattordices* t.u.a.), che configurano ipotesi di reato speciali rispetto ad alcune delle ordinarie violazioni delle norme sugli scarichi, sulle emissioni o sulla gestione dei rifiuti. In 2 sentenze<sup>8</sup>, infatti, entrambe riguardanti società imputate per violazioni in materia di scarichi idrici, la riscontrata appartenenza dell'impianto produttivo a quelli sottoposti al regime di A.I.A., con la conseguente qualificazione dei fatti secondo la disciplina speciale prevista per tali impianti – anziché in base all'ordinario art. 137 t.u.a. –, è stata motivo di proscioglimento dalla contestazione, posto che la fattispecie non rientrava nel novero dei reati che possono fondare una responsabilità dell'ente. L'esito assolutorio, dovuto al mancato richiamo dell'art. 29-*quattordices* cit. nel d.lgs. n. 231/2001, rende manifesta una problematica area di impunità che, per le società che gestiscono stabilimenti sottoposti ad A.I.A., si è venuta a ritagliare in relazione ad alcune delle più comuni tipologie contravvenzionali; paradossalmente, fra l'altro, il trattamento di favore è riservato alle installazioni produttive che, proprio in quanto potenzialmente più dannose di altre, sono soggette a tale regime autorizzativo speciale in materia ambientale.

### 3. Gli esiti processuali.

In 31 dei 60 provvedimenti le società sono state sanzionate (12 condanne e 19 applicazioni della pena su richiesta delle parti, c.d. patteggiamento), in 1 provvedimento

---

452-*octies* c.p.

<sup>7</sup> Nessuna pronuncia è stata rilevata dalla consultazione delle più comuni banche dati (*Italggiure, DeJure, Leggi d'Italia*), se non quelle relative a provvedimenti che hanno escluso la ricorrenza della fattispecie descritta all'art. 279 co. 5 d.lgs. n. 152/2006.

<sup>8</sup> Trib. Milano, 11 novembre 2016, dep. 28 gennaio 2017, n. 12105; Id., 20 luglio 2018, dep. 21 luglio 2018, n. 7172.

il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, nei restanti 28 le società sono state prosciolte.




Figura 2 – Provvedimenti sanzionatori e di proscioglimento.

I numeri, a prima vista, sembrano suggerire un sostanziale equilibrio fra il dato delle società sanzionate e quello delle società prosciolte; per comprendere più a fondo il significato di tale risultato – e per verificare se questo esito sia in qualche misura rappresentativo delle reali *chances* di proscioglimento degli enti (sia pure da un punto di vista meramente statistico) – è opportuno, però, soffermarci sulle ragioni poste alla base delle sentenze di proscioglimento.

Nei casi esaminati, il proscioglimento è stato spesso connesso al contestuale *proscioglimento della persona fisica imputata* del reato-presupposto (17 sentenze) o alla *prescrizione dell'illecito dell'ente* (5 sentenze); in alcuni casi, è derivato dall'erronea contestazione della responsabilità nei confronti di un'*impresa individuale* non soggetta al d.lgs. n. 231/2001 (1 sentenza) o in relazione a un *reato non contenuto nel catalogo dei reati-presupposto* (1 sentenza)<sup>9</sup>.

Solo in poche vicende si è arrivati all'assoluzione dell'ente per il difetto di uno dei criteri d'imputazione previsti dal d.lgs. n. 231/2001. In alcuni provvedimenti, per il mancato riscontro di uno dei criteri d'imputazione definiti dall'art. 5 d.lgs. cit.: in 1 sentenza, perché il reato è stato commesso da *soggetto estraneo all'ente* (si noti che anche in questo caso l'imputato-persona fisica è stato assolto per non aver commesso il fatto, attribuito in motivazione a 'terzi ignoti'); in 2 altre sentenze, perché difettava la prova di

<sup>9</sup> In precedenza (v. *supra*, §2), si è fatto cenno a 2 sentenze di assoluzione perché il reato-presupposto contestato – l'art. 29-*quattordices* t.u.a. – non rientrava nel novero dei reati che possono fondare la responsabilità dell'ente. Tuttavia, in 1 delle 2 sentenze, la società incolpata è stata condannata per un altro capo d'imputazione riguardante un reato ambientale: per questo motivo, non è stata conteggiata tra le sentenze di proscioglimento.

un *interesse o vantaggio dell'ente* (in tali casi, invece, la persona fisica è stata condannata). Infine, in 1 provvedimento, assolto l'imputato per l'insufficiente prova dell'elemento soggettivo, si è autonomamente motivata l'esclusione della responsabilità dell'ente perché risultava carente la prova della 'colpa d'organizzazione', nonostante l'omessa adozione di un Modello di organizzazione e gestione (v. *infra*, §6.3).

Fermo quanto si preciserà nei paragrafi successivi, si può sin d'ora osservare che, nello 'scorcio' di prassi qui ripercorso, raramente – cioè solo negli ultimi casi citati (4 su 28 sentenze di proscioglimento) – l'esito favorevole della vicenda processuale relativa alle contestazioni ambientali è stato conseguenza di un approfondimento processuale dei criteri di attribuzione della responsabilità alla persona giuridica (artt. 5, 6, 7, 8).

#### **4. Il legame funzionale imputato-ente e le conseguenze sui criteri soggettivi d'imputazione.**

La frequenza con cui, nei provvedimenti esaminati, la qualità di 'apicale' o 'sottoposto' è stata attribuita agli imputati persone fisiche – *ex art. 5 co. 1, rispettivamente lett. a) e b)*<sup>10</sup> – può offrire un duplice riscontro circa la pratica funzionalità delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. Da un lato, consente di cogliere quali orientamenti sono seguiti dal P.M. o dal giudice nel qualificare il legame funzionale tra imputato ed ente: l'accento, sotto questo profilo, è sull'operazione logica di inquadramento dei ruoli di volta in volta ricoperti dalla persona fisica nell'organizzazione aziendale, che si rivela di particolare interesse riguardo a quelle qualifiche soggettive di categorizzazione più incerta alla luce delle definizioni legislative fornite dell'art. 5. Dall'altro, guardando agli effetti di tale opzione classificatoria, rivela l'incidenza applicativa dei criteri soggettivi d'imputazione e, di conseguenza, restituisce informazioni sull'onere probatorio che gli enti incolpati sono più frequentemente chiamati ad assolvere nel difendersi dalla contestazione di un reato ambientale: quello più rigoroso riservato dal d.lgs. cit. ai reati commessi dagli 'apicali' (art. 6) o, in alternativa, quello previsto per i reati dei 'sottoposti' (art. 7).

Questo approfondimento ha fatto emergere che, nel periodo oggetto di osservazione, in nessun capo d'accusa l'imputato è stato classificato come 'sottoposto' ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. b) e, anche nei pochi casi in cui la descrizione dell'addebito non esprimeva alcuna scelta in merito – omettendo esplicite indicazioni sul legame funzionale ipotizzato –, l'imputato è sempre risultato essere, dalla lettura integrale del provvedimento, un soggetto pacificamente apicale (es. il legale rappresentante della società). Anche da un esame delle motivazioni delle sentenze che si sono soffermate sulla responsabilità della *societas* – andando oltre il capo d'imputazione e verificando se il giudice abbia eventualmente sindacato il ruolo che l'autore del reato ricopriva all'interno dell'ente – si evince che non è mai stato applicato il criterio definito dall'art. 7.

---

<sup>10</sup> Gli articoli non seguiti da alcuna specifica indicazione del provvedimento legislativo sono quelli del d.lgs. n. 231/2001.

Un risultato così netto potrebbe complessivamente dirsi coerente con la prassi sull'individuazione dei soggetti responsabili nel settore delle contravvenzioni ambientali (si è visto *supra*, §2, che le fattispecie contravvenzionali quasi esauriscono il novero dei reati ambientali contestati alle società nei provvedimenti esaminati), ove la responsabilità è regolarmente contestata al vertice della società (*legale rappresentante*), o al più di un'unità produttiva (*direttore dello stabilimento*), in assenza di deleghe liberatorie o comunque in caso di insufficiente vigilanza<sup>11</sup>.

Ad ogni modo, sono stati ascritti alla categoria degli apicali anche esponenti aziendali che rivestivano funzioni dirigenziali non di vertice: soggetti titolari di poteri decisionali limitati a determinate funzioni (*responsabile di funzione, direttore tecnico*) o addetti a più circoscritti rischi da gestire (*responsabile di cantiere*). Si noti che l'inquadramento degli esponenti dirigenziali 'intermedi' è questione che in astratto potrebbe sollevare dubbi, dal momento che – semplificando i termini di una questione interpretativa più densa di sfumature, scaturita dalle poco nitide definizioni dell'art. 5 co. 1 cit.<sup>12</sup> – tali figure, da un lato, sono titolari di poteri di direzione e di vigilanza nell'ambito della funzione cui sono assegnate e, dall'altro, sono sottoposte alle direttive e al controllo degli apicali collocati più al vertice nell'ambito dell'organigramma, oltre a esercitare poteri di gestione di portata più ridotta rispetto a questi ultimi.

Anche i *delegati in materia ambientale*<sup>13</sup> – imputati in alcuni procedimenti – sono stati sempre qualificati come 'apicali', sia nella descrizione dei capi d'accusa, sia nelle

---

<sup>11</sup> Ricordando che in materia ambientale – a differenza di quanto avviene nel settore della sicurezza sul lavoro – non sono legislativamente individuate le figure soggettive tipiche chiamate a garantire il rispetto della sicurezza ambientale, lo *status quaestionis* sull'attribuzione delle responsabilità per le contravvenzioni ambientali è ben riassunto in Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2021, n. 1719, in *Cass. pen.*, 2021, p. 2518 ss., relativo all'applicazione dell'art. 137 t.u.a.: la «responsabilità per l'inadempimento degli obblighi penalmente sanzionati ricade su chi abbia il potere di agire in nome e per conto del medesimo, vale a dire, in prima battuta, gli amministratori legali rappresentanti», salvo ammettere la delega di funzioni in termini analoghi a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 o l'eventuale concorrente responsabilità del «soggetto che in concreto gestisce l'impianto». L'orientamento è condiviso, con formulazione diversa ma esiti sostanzialmente coincidenti, nella giurisprudenza in materia di rifiuti: l'amministratore della società è il «destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore» ed è «tenuto a vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche» (così, fra le altre, Cass. pen., sez. III, 29 aprile 2010, n. 22752 in *Ambientediritto.it*).

<sup>12</sup> Sui profili problematici legati all'interpretazione della nozione di persona «sottoposta alla direzione o alla vigilanza» di un'apicale, v. BARTOLI (2020), pp. 182 ss.; MORGANTE (2021), pp. 249 ss.; SCOLETTA (2022), pp. 1008 ss. Nella prassi la questione si è presentata sporadicamente (sulla tendenza al «dominio» del criterio imputativo dell'art. 6, anche in materia colposa, v. PALIERO (2021a), p. 282): in una decisione, resa in sede cautelare, sono stati considerati 'sottoposti' un «direttore commerciale» e un «dirigente, successivamente direttore esecutivo» di una nota multinazionale (Trib. Milano, ord. 27 aprile 2004, Siemens); una sentenza intercettata in questo *Osservatorio* (Trib. Milano 20 gennaio 2017, *inedita*) ha qualificato come subordinato un «responsabile di filiale» che figurava, invece, come apicale nel capo di imputazione, considerandolo sottoposto alla direzione e alla vigilanza di altri dirigenti e amministratori dell'ente (questa vicenda trova riscontro nella sentenza di legittimità, relativa alla stessa vicenda, Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2018, n. 54640); rispetto alla posizione del delegato ambientale, v. *infra* nel testo.

<sup>13</sup> Sebbene in assenza di un'esplicita disciplina, la delega di funzioni ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza in materia di reati ambientali, che per l'efficacia liberatoria richiede requisiti pressoché coincidenti alle regole dettate in materia di sicurezza sul lavoro (art. 16 d.lgs. n. 81/2008): v. Cass. pen. sez.

motivazioni di 2 sentenze che hanno avuto occasione di andare a fondo nel valutare la sussistenza del legame funzionale autore-ente. Si tratta, in particolare, di 2 provvedimenti di condanna<sup>14</sup>, nelle cui argomentazioni si dà atto espressamente delle difficoltà classificatorie legate alla delega di funzioni: secondo il Tribunale, per sciogliere il «dubbio» sulla possibilità di «considerare il delegato come soggetto ‘apicale’ o ‘subordinato’», occorre allora verificare, seguendo l’insegnamento della «dottrina prevalente», «la natura delle funzioni delegate e l’effettivo svolgimento delle medesime»<sup>15</sup>. Venendo a declinare più precisamente il parametro di accertamento, in entrambe le decisioni si afferma che il delegato debba considerarsi apicale quando «svolge, a tutti gli effetti, funzioni *ab origine* appartenenti alla persona posta in posizione apicale».

Si tratta decisioni che dimostrano impegno nell’individuare una soluzione a un quesito lasciato aperto dalla legge e ancora non affrontato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>16</sup>; non sembra, però, che il parametro di accertamento individuato sia in grado di consentire – come invece si vorrebbe – il discernimento delle singole e concrete posizioni soggettive: se al rispetto dei precetti contravvenzionali contestati sono tenuti, in prima battuta, i soggetti di vertice dell’impresa o dell’unità produttiva – è quanto si è ricordato poc’anzi –, ogni funzione delegata finirà giocoforza per essere «*ab origine* apicale», anche prescindendo da una verifica in concreto sulle attribuzioni delegate. È quanto accaduto nelle sentenze in questione: concentrandosi sulla originaria titolarità («appartenenza») della funzione, i delegati sono stati giudicati ovviamente apicali, proprio perché le funzioni loro assegnate spettavano inizialmente all’«amministratore delegato» o all’«amministratore della società»<sup>17</sup>.

---

III, 2 luglio 2015, n. 27862, in *Foro it.*, 2, 2016, p. 110 ss.; Cass. pen., n. 1719/2021, cit. (in alcuni arresti, però, si ripropone la rilevanza di requisiti ‘dimensionali’ dell’azienda: ad es. Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2017, n. 31364, in *Guida dir.*, 45, 2017, 94).

<sup>14</sup> Trib. Milano, 29 giugno 2017, dep. 11 agosto 2017, n. 6672; Id., 25 gennaio 2018, dep. 8 marzo 2018, n. 839, entrambe redatte dallo stesso giudice estensore e con pressoché identiche motivazioni su questo punto.

<sup>15</sup> Per un’aggiornata ricostruzione del problema e delle varie posizioni dottrinali, in materia di sicurezza sul lavoro, v. CASTRONUOVO (2021), pp. 1477 ss.

<sup>16</sup> Tuttavia, cfr. ora i principi enunciati in Cass. pen., 21 settembre 2022, n. 34943, in *olympus.uniurb.it*, v. nt. successiva.

<sup>17</sup> Più in dettaglio, nelle motivazioni delle sentenze citate nel testo, l’esame in concreto dei poteri delegati si esaurisce, in entrambe le sentenze, nella verifica della rispondenza della delega di funzioni concretamente approntata ai requisiti previsti dall’art. 16 co. 1 d.lgs. n. 81/2008, sul presupposto che possa considerarsi un parametro normativo analogamente applicabile anche alla materia ambientale; la conclusione che se ne trae è che la delega fosse «idonea a trasferire la posizione di garanzia dall’amministratore della società al dipendente» e che pertanto «non si può dubitare» che l’imputato «potesse essere considerato alla stregua di un soggetto apicale nell’organizzazione dell’ente». Considerato il tenore di queste argomentazioni, il profilo dirimente sembra restare – anche nell’applicazione al caso concreto – solo l’originaria “titolarità” del potere, essendo l’esame dei requisiti dell’art. 16 cit. rilevante solo per attestare l’esistenza di una valida delega e non, piuttosto, per valutare la «natura delle funzioni delegate», come suggerirebbe la «dottrina prevalente» (v. ad es. CASTRONUOVO (2021), p. 1492 s., e le posizioni di D’ALESSANDRO e MORGANTE *ivi* riportate). Cfr., per censure avverso un provvedimento di contenuto analogo, Cass. pen., 21 settembre 2022, n. 34943, cit.: secondo la Corte di cassazione, infatti, occorre verificare se il delegato sia investito di «un complessivo assetto di poteri tali da definirne la veste apicale nel senso delineato dall’art. 5 lett. a) cit., non limitandosi a

## 5. Il criterio di imputazione dell'interesse o vantaggio dell'ente.

La giurisprudenza edita relativa alla responsabilità degli enti per il reato colposo riguarda prevalentemente ipotesi di violazione delle norme antiinfortunistiche; in questo senso, l'analisi delle decisioni del Tribunale milanese costituisce una preziosa fonte cui attingere, per verificare come si attegga l'applicazione dei criteri oggettivi d'imputazione *ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001* nel settore delle trasgressioni ambientali.

In proposito, si è già avuto modo di puntualizzare che, nel periodo considerato, tra le rare pronunce assolutorie dovute a un approfondimento della fattispecie di responsabilità dell'ente due decisioni di proscioglimento hanno trovato giustificazione proprio nella carenza di un interesse o vantaggio riferibile alla persona giuridica. Si procederà, nella prospettiva di approfondire ulteriormente, analizzando le argomentazioni offerte dalle sentenze di proscioglimento in parola (§ 5.1) e, in un secondo momento, sintetizzando i motivi delle decisioni di condanna che, nell'affermare la responsabilità dell'ente, hanno attestato la sussistenza di tale elemento della fattispecie (§ 5.2).

### 5.1. Le sentenze di assoluzione.

(i) In un primo caso di proscioglimento<sup>18</sup>, il procedimento riguardava il trasporto e la gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 co. 1 t.u.a.), contestata – assieme ai reati di associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio – ai soci e gestori di una piccola società di autodemolizioni. Secondo i giudici, gli imputati «si sono mossi nell'esclusivo interesse di personale illecito arricchimento o per quello di sviluppo di [un'altra] attività di impresa»; la società di autodemolizione «offriva “copertura” e supporto pratico nella fase della demolizione delle carcasse residue, senza trarne specifico vantaggio in termini economici o di affermazione sul mercato»: perciò non si tratterebbe di «illeciti “di impresa”, ma di impresa utilizzata e strumentalizzata per l'illecito», quale «comoda modalità di eliminazione delle tracce dell'illecito». Si aggiunge che il «profitto legato alla acquisizione delle poche carcasse di provenienza illecita pronte a costituire materiale suscettibile di rivendita a peso [...] è minimale (il valore commerciale del materiale ferroso)».

(ii) Nella seconda sentenza assolutoria<sup>19</sup>, non è stato giudicato sussistente l'interesse o vantaggio di una società che eseguiva attività di cromatura di metalli per il

---

considerare se all'esercizio delle specifiche funzioni delegate fossero stati assicurati i correlati poteri, di per sé implicanti una certa misura di indipendenza gestionale, di organizzazione e controllo, e di autonomia di spesa, necessaria ma anche limitata allo svolgimento delle funzioni delegate ... poteri che costituiscono nulla più che le premesse dell'esercizio della delega».

<sup>18</sup> Trib. Milano, 27 ottobre 2020, dep. 28 ottobre 2020, n. 8143.

<sup>19</sup> Trib. Milano, 4 giugno 2021, dep. 19 giugno 2021, n. 6908.

reato di superamento dei limiti di concentrazione del ‘cromo’ nelle acque reflue industriali (art. 137 co. 5 t.u.a.). Si è argomentato, infatti, che la contravvenzione – pur oggettivamente realizzata e attribuita al legale rappresentante della società – riguardava di fatto acque di ‘raffreddamento indiretto’, che non venivano in contatto con il processo di cromatura, e rispetto alle quali non era imposta l’installazione di alcun impianto di depurazione. Pertanto, la società «non aveva alcun interesse a contaminare le citate acque di raffreddamento, giacché da tale contaminazione non avrebbe ricavato alcun vantaggio in termini di risparmio di costi, di produzione o anche solo di depurazione».

La risonanza che solitamente accompagna le sentenze di assoluzione fondate sul difetto di interesse o vantaggio<sup>20</sup> – e quindi, la possibilità che queste decisioni entrino a far parte dei ‘precedenti’ editi in merito a questo profilo – ha suggerito l’opportunità di ripercorrere brevemente il testo di queste motivazioni; si possono aggiungere, ora, alcuni rilievi critici che invitano a non sopravvalutarne l’impatto nel panorama giurisprudenziale della responsabilità degli enti.

Riguardo alla prima sentenza (sub *i*), il fatto che un’impresa sia occasionalmente impiegata dai gestori come strumento per occultare illeciti può portare all’esclusione dei requisiti dell’art. 5 cit. interpretando la nozione di interesse quale ‘finalità’ che anima, sul piano psicologico, l’autore del reato (l’«esclusivo interesse di personale illecito arricchimento» cui allude il giudice); tuttavia, la conclusione può essere superata qualora si ammetta – in linea con la tendenza interpretativa dominante – che, per aversi interesse dell’ente, è sufficiente che la condotta realizzata sia oggettivamente idonea ad apportare beneficio alla *societas*<sup>21</sup>: nel presente caso, infatti, è proprio attraverso l’attività istituzionale della società (la demolizione di auto) – dalla quale l’ente trae la propria usuale, pur modesta, fonte di profitto – che gli ‘apicali’ hanno realizzato la ‘ripulitura’ dei proventi del furto, insieme con la commissione del reato ambientale. Comunque sia, la motivazione sull’interesse o vantaggio risulta qui unitaria, tanto per la gestione illecita dei rifiuti, quanto per i delitti dolosi degli art. 416, 648 e 648-*bis* c.p., e ciò rende questa decisione meno interessante ai fini di un’analisi della prassi in materia di reati ambientali.

La seconda sentenza (sub *ii*) sembra costituire, a tutta prima, una lineare applicazione *in bonam partem* del criterio del ‘risparmio di spesa’: se il depuratore non era per legge obbligatorio, nessuna spesa è stata risparmiata a vantaggio dell’ente. Eppure – si può obiettare – una causa della contaminazione delle acque vi dovrà pur essere stata: o questo fenomeno inquinante è dovuto a cause fortuite o estranee all’attività della società, ciò che avrebbe imposto di escludere, più ‘a monte’, la responsabilità della persona fisica – non sembra questo il caso, dato che l’imputato è stato giudicato responsabile della contravvenzione, ancorché non punibile *ex art. 131-bis*

---

<sup>20</sup> Cfr., di recente, Trib. Fermo, 20 febbraio 2017, in *olympus.uniurb.it*; Trib. Bari, sent. 9 giugno 2021, in *Sist. pen.*, 7 settembre 2021. Per le più risalenti assoluzioni, v. GARGANI (2016), pp. 6 ss.

<sup>21</sup> Si allude, qui, alla diversa concezione dell’interesse inteso in senso ‘soggettivo’, quale dato attinente alla sfera psicologica del soggetto, corrispondente alle finalità individualmente perseguite dall’autore del reato, e/o in senso ‘oggettivo’, inteso come oggettiva finalizzazione a beneficio dell’ente, cfr. DE SIMONE (2019), p. 114 s.

c.p. –, o la contaminazione è dipesa dall’omissione di accorgimenti diversi dalla depurazione non obbligatoria – ad es. assicurare l’isolamento delle sostanze chimiche coinvolte nel processo produttivo in tutte le sue fasi – e allora è su tale omissione che avrebbe potuto concentrarsi la ricerca di un eventuale ‘risparmio di spesa’ per l’ente. Dunque, una coerente applicazione del criterio del vantaggio, inteso come risparmio dei costi, avrebbe richiesto al giudicante di scandagliare più a fondo le ragioni, anche organizzative, che hanno consentito l’insorgere della situazione punita con la contravvenzione: una ricostruzione dei fatti – per inciso – ben più approfondita rispetto a quella che tende a caratterizzare la prassi sulla motivazione giudiziale della responsabilità per la responsabilità individuale, che nel campo delle contravvenzioni ambientali<sup>22</sup> è spesso limitata all’accertamento dell’oggettiva materialità della violazione (ad es. la prova del superamento dei limiti tabellari) e ad asciutte considerazioni sulla colpa individuale<sup>23</sup>. Gli esiti che seguono all’assoluzione, in mancanza di questo approfondimento, sono all’evidenza contraddittori: l’ordinamento, da un lato, non imporrebbe all’ente la onerosa installazione di un depuratore, lasciando che ciò sia motivo di esclusione della responsabilità, dall’altro, chiamerebbe la persona fisica – e solo questa – a rispondere del precetto contravvenzionale per la contaminazione, e ciò in quanto titolare di poteri di gestione dell’attività dell’ente.

## 5.2. Le sentenze di condanna.

La maggior parte dei provvedimenti di condanna che hanno esplicitamente motivato sulla sussistenza dei requisiti dell’art. 5 – di cui saranno riportate solo le coordinate essenziali, non essendo possibile ripercorrere fatti e argomentazioni contenuti in ciascuna delle decisioni – hanno spesso accertato la sussistenza di un *vantaggio* dell’ente consistente in un *risparmio di spesa* e/o in un *aumento della produttività* (9 su 12 sentenze).

Da questo punto di vista, la prassi milanese di applicazione dell’art. 25-*undecies* segue una tendenza che si era già ampiamente diffusa nel valutare la responsabilità degli enti per i reati in materia di sicurezza sul lavoro<sup>24</sup> e che, più recentemente, la Corte di cassazione<sup>25</sup> ha fatto propria anche nel campo dei reati ambientali<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> È questo un problema pratico che per converso, non si pone in relazione alla prassi applicativa dell’art. 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001, ove l’indagine sulla violazione cautelare causale rispetto all’evento lesioni-morte risulta è indispensabile, non solo ai fini dell’applicazione dell’art. 5 d.lgs. cit., ma anche e soprattutto nell’accertamento delle responsabilità individuali.

<sup>23</sup> Su questa prassi, anche per le tensioni con il rispetto del principio di colpevolezza, v. per tutti PALAZZO (1999), p. 549.

<sup>24</sup> V. D’ARCANGELO (2020), pp. 109 ss., ove ampia rassegna di pronunce di legittimità.

<sup>25</sup> Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2020, n. 3157, Smalto Design S.r.l., Rv. 278636; v. già Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2019, n. 11518, Bonaudo S.p.a, in motivazione; in dottrina, per un approfondimento, CASELLATO (2015).

<sup>26</sup> Si noti, peraltro, che per i reati di omicidio/lesioni colpose *ex art. 25-septies* d.lgs. cit., questa lettura implica il riferimento dell’interesse o vantaggio alla sola condotta del reato, non considerando le conseguenze

Più in concreto, il risparmio di spesa è consistito quasi sempre nel non aver sostenuto i costi necessari all'*adeguamento degli impianti*<sup>27</sup> (in relazione al reato dell'art. 137 t.u.a.) o al *lecito smaltimento dei rifiuti*<sup>28</sup> (in relazione al reato dell'art. 256 t.u.a.); in un caso, il vantaggio è stato ricondotto, oltre che al mancato investimento negli impianti di depurazione, anche alla *mancata formazione* dei dipendenti sullo scarico di acque<sup>29</sup>. L'aumento di produttività costituente «vantaggio» ai sensi dell'art. 5 si è rintracciato, invece, nel fatto di non aver sospeso o interrotto la (redditizia) attività produttiva per il *tempo necessario all'adeguamento degli impianti*<sup>30</sup> oppure durante il *periodo di attesa delle necessarie autorizzazioni* per gli scarichi o per i rifiuti<sup>31</sup>.

Più raramente è venuto in rilievo il criterio dell'*interesse*. In 1 pronuncia, dopo l'identificazione del vantaggio conseguito, si è anche motivato sull'interesse riferibile all'ente, sottolineando l'«evidente collegamento tra la tipologia di reato realizzata [...] e l'oggetto sociale della società [...], coerente con l'attività commerciale dalla stessa concretamente svolta»<sup>32</sup>, in questo senso accogliendo – parrebbe – una nozione squisitamente 'oggettiva' del criterio dell'interesse<sup>33</sup>. In 1 sentenza, non dissimilmente, si è ritenuto pacifico l'interesse della società in quanto la condotta di scarico è «strettamente correlata al procedimento produttivo e alla riduzione dei costi relativi alla corretta gestione dei reflui»<sup>34</sup>, senza ulteriormente argomentare sul vantaggio conseguito. Infine, in 2 altre sentenze di condanna, entrambe particolarmente concise e fra loro quasi identiche nel tenore delle motivazioni, ci si è concentrati sulla prova di una «volontà aziendale» di effettuare uno scarico irregolare, desunta sostanzialmente dalla sistematicità della condotta illecita<sup>35</sup>.

---

dell'evento morte o lesioni, mentre una simile lettura 'correttiva' non risulta necessaria in riferimento ai reati-presupposto ambientali contestati in questi provvedimenti, trattandosi di reati di 'mera condotta' (il reato di omessa bonifica, considerato nella prassi un reato di evento, non è stato interessato da pronunce di condanna).

<sup>27</sup> Trib. Milano, n. 6672/17, cit.; Id., 6 giugno 2018, dep. 21 luglio 2018, n. 7172; Id., 10 settembre 2018, dep. 24 dicembre 2018, n. 10396; Id., 19 aprile 2019, dep. 12 giugno 2019, n. 5527; Trib. Milano, 11 marzo 2019, dep. 5 dicembre 2019, n. 3281; Id., 12 maggio 2021, dep. 22 luglio 2021, n. 5424.

<sup>28</sup> Trib. Milano, n. 839/18, cit.; Id., 25 settembre 2018, dep. 30 ottobre 2018, n. 10859; Id., 22 ottobre 2018, dep. 20 novembre 2018, n. 11811.

<sup>29</sup> Trib. Milano, n. 10396/18, cit.

<sup>30</sup> Trib. Milano, n. 7172/17, cit.

<sup>31</sup> Trib. Milano, n. 6672/17, cit., Id., n. 839/18, cit.

<sup>32</sup> Trib. Milano, n. 11811/18, cit. A sostegno di questa conclusione, prosegue la motivazione: «la realizzazione di una discarica abusiva nel retro di uno dei propri esercizi commerciali avente ad oggetto gli elettrodomestici usati ritirati presso il domicilio dei clienti non può che essere ritenuta una condotta compiuta nell'interesse diretto della società, e non del singolo soggetto, pur in posizione apicale». Una motivazione congiunta di interesse e vantaggio si trova anche in Trib. Milano, n. 3281/19.

<sup>33</sup> V. per una interpretazione analoga, DE VERO (2008), p. 156 ss., p. 166, p. 280: l'art. 5 «postula semplicemente che il fatto, anche colposo, sia stato commesso dal soggetto qualificato nell'espletamento delle attività 'istituzionali', proprie dell'ente di appartenenza». Sulle diverse accezioni di interesse, v. anche *retro*, nt. 21.

<sup>34</sup> Trib. Milano, 10 settembre 2019, dep. 10 settembre 2019, n. 10482.

<sup>35</sup> Più in dettaglio, in Trib. Milano, 25 giugno 2019, dep. 9 luglio 2019, n. 8704 si legge: «il teste ha affermato come la Società avesse spesso effettuato scarichi fuori dai limiti consentiti dimostrando così una specifica volontà aziendale»; Id., 8 novembre 2019, dep. 21 novembre 2019, n. 13497: «è emerso come la società abbia effettuato almeno fino al 2017 scarichi senza autorizzazione dimostrando così una specifica volontà

In un quadro così tratteggiato, si staglia una tendenza del criterio del «vantaggio» ad assumere una funzionalità ascrivibile centrale per i reati-presupposto ambientali, in linea con quanto già segnalato nella prassi relativa agli altri reati-presupposto colposi<sup>36</sup>; un *trend* – è opportuno precisarlo – che non risulta comunque suffragato da un critico approfondimento, nelle motivazioni sul punto, sulla autonoma capacità imputativa – o viceversa sulla natura meramente ‘indiziaria’ della sussistenza di un «interesse» – del solo riscontro di un «vantaggio» ottenuto dall’ente<sup>37</sup>.

Alcune considerazioni circa l’accertamento processuale del vantaggio conseguito dall’ente possono precisare il bilancio finora delineato circa l’interpretazione e l’applicazione concreta dell’art. 5 d.lgs. cit. nelle pronunce di condanna. Si è potuto verificare, infatti, che solo nella motivazione di 1 sentenza di condanna (sul totale di 12) è stata indicata la specifica fonte di prova del vantaggio (e dello stesso si è fornita, fra l’altro, una quantificazione economica ai fini della confisca). Nelle altre decisioni, la motivazione si è limitata a segnalare genericamente l’onerosità della misura che avrebbe potuto evitare la realizzazione della contravvenzione, ricavandone *a contrario* la prova del vantaggio; non si è fatto cenno, invece, a eventuali attività istruttorie atte a identificare più precisamente la sussistenza e la consistenza di un risparmio. In altre parole, nella quasi totalità dei provvedimenti, la prova dell’esistenza di un vantaggio è stata raggiunta per via presuntiva<sup>38</sup>.

La facilità con cui l’elemento del «vantaggio» si è prestato ad essere tradotto in lineari ragionamenti presuntivi<sup>39</sup> e, insieme, la frequenza con cui la verifica dell’«interesse» è stata tralasciata (come appena visto, l’interesse è stato autonomamente

---

aziendale». I passaggi riportati esauriscono le motivazioni sulla prova di questo elemento. In entrambe le sentenze, si sono richiamate le affermazioni contenute in una sentenza di legittimità relative alla ricorrenza dei criteri oggettivi d’imputazione (Cass. pen., n. 11518/2019, cit., di cui peraltro sono citate massime non ufficiali), ove si faceva riferimento al riscontro di una «scelta aziendale».

<sup>36</sup> Cfr. ad es., BARTOLI (2020), p. 190; SCOLETTA (2022), pp. 1014 ss.

<sup>37</sup> Le rare sentenze che si soffermano sulla nozione di «interesse» e «vantaggio» si limitano a un pedissequo richiamo delle affermazioni di principio contenute in Cass. pen., Sez. Un., 24 settembre 2014, n. 38343, ThyssenKrupp, §63, ove si sottolinea, in linea con la giurisprudenza di legittimità precedente, l’autonomia e l’alternatività dei criteri di collegamento in parola. Il dubbio sull’effettiva capacità ascrivibile del «vantaggio» è alimentato dalla lettera dell’art. 5 u.c.: l’esclusione della responsabilità in caso di interesse *esclusivo* della persona fisica, ciò che implica logicamente l’assenza di un interesse *proprio dell’ente*, sembra privare di autonoma rilevanza il criterio del vantaggio (ove l’interesse proprio dell’ente faccia difetto, nessun altro accertamento si richiede per escludere la responsabilità della *societas*, anche qualora questa consegua un vantaggio dal reato-presupposto). Per le posizioni dottrinali e giurisprudenziali su questo problema esegetico, v. gli ampi riferimenti in DE SIMONE (2019), pp.110-114. Sul punto, cfr. anche le notazioni di MUCCIARELLI (2022), pp. 1583-1586 a margine della sentenza Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 45100.

<sup>38</sup> Uno schema esplicitamente presuntivo viene invece prospettato in Trib. Milano, n. 5424/2021, cit.: sottolineando che la «costruzione sistematica della nozione [di interesse o vantaggio] evidenzia come dato significativo il confine esterno costituito dall’art. 5 u.c. d.lgs. n. 231/2001», si è opinato che quest’ultima disposizione, escludendo la responsabilità laddove l’agente abbia agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi, vale «quasi a fornire un criterio di accertamento da sviluppare in negativo, parendo sufficiente la verifica della sua assenza per poter affermare la sussistenza dell’interesse o del vantaggio».

<sup>39</sup> Richiama l’attenzione sull’effettivo accertamento del vantaggio, bisognoso di giustificazione «con pertinenti dati probatori», DOVERE (2021), p. 301 s., pp. 303-304, e in giurisprudenza Cass. pen., sez. IV, 8 giugno 2021, n. 22256.

valorizzato in sole 3 sentenze di condanna<sup>40</sup>), fanno sì che questo campione restituisca una dimostrazione di particolare debolezza selettiva dei criteri oggettivi dell'art. 5 cit. in questo settore di reati-presupposto<sup>41</sup>.

## **6. L'adozione e la valutazione dei Modelli Organizzativi. La c.d. colpa d'organizzazione.**

Come è stato sottolineato in sede di presentazione dei dati complessivi dell'Osservatorio giurisprudenziale, non è agevole dedurre dalla lettura dei provvedimenti se, anteriormente alla commissione del reato, ciascuna delle società incolpate avesse adottato ed attuato un Modello di organizzazione e gestione (M.o.g.): il proposito è anzitutto ostacolato dalla formulazione, spesso sommaria, di molti capi d'imputazione; inoltre, molte sentenze non hanno ragione di diffondersi in motivazioni sull'esistenza e sulla valutazione del M.o.g. – ad es. nei casi di non doversi procedere per prescrizione dell'illecito o di assoluzione per l'assorbente insussistenza del reato-presupposto – così che nemmeno una lettura integrale del provvedimento riesce sempre a dissipare ogni dubbio.

Il dato ricavato, necessariamente 'parziale' per le ragioni anzidette, è il seguente: 9 Società (imputate in 6 delle 60 sentenze esaminate) avevano adottato un M.o.g. *ante delictum*; di tali 9 Società dotate di M.o.g., 8 sono state assolte e 1 condannata. Viceversa, è interessante osservare che delle 12 società condannate, 11 non avevano adottato un M.o.g.

### *6.1. Le società che hanno adottato il M.o.g.: le ragioni dell'assoluzione e la valutazione del M.o.g.*

A prima vista, le cifre appena enunciate suggeriscono una correlazione tra adozione del M.o.g. ed esito assolutorio; tuttavia, si è già avuto modo di segnalare – quando si sono analizzate le ragioni del proscioglimento delle società (*v. supra*, § 2) – che in nessun caso l'assoluzione è stata determinata da una decisiva validazione giudiziale del M.o.g.: a essere risolutive per il proscioglimento sono infatti risultate, per 7 delle 8 società dotate di M.o.g. prosciolte, l'assoluzione della persona fisica per insussistenza del fatto, e per la restante società, la mancata inclusione della fattispecie contestata nel catalogo dei reati-presupposto.

Ad ogni modo, in 4 sentenze di assoluzione<sup>42</sup>, i giudici si sono dedicati a un sintetico vaglio dei M.o.g. allegati dalle difese della Società, ritenendoli idonei ed efficacemente attuati. Sono argomentazioni aggiunte *ad abundantiam*, superflue rispetto

---

<sup>40</sup> V. *retro* nt. 34 e 35.

<sup>41</sup> Il rischio di automatismi imputativi veniva segnalato sin dai primi commenti relativi all'introduzione dei reati colposi nel catalogo dei reati-presupposto: v. GARGANI (2011), p. 1949-1952.

<sup>42</sup> Trib. Milano, 11 novembre 2016, dep. 28 gennaio 2017, n. 12105; Id., 22 giugno 2018, dep. 7 settembre 2018, n. 7583; Id., 3 luglio 2018, dep. 7 settembre 2018, n. 8236; Id., 1 dicembre 2020, dep. 9 dicembre 2020, n. 9614.

alle altre e più cogenti ragioni assolutorie poc'anzi ricordate, e di tenore estremamente conciso: si è perlopiù dichiarato il mero esito positivo del giudizio di adeguatezza, senza ulteriore approfondimento delle ragioni.

Solo 1 delle 4 sentenze<sup>43</sup> si è spinta a identificare la misura organizzativa ritenuta adeguata a fronteggiare il rischio di commissione del reato (la contravvenzione di scarico di acque reflue industriali 'extra-tabellare', art. 137 co. 5 t.u.a.): si trattava di un protocollo annesso al M.o.g., in cui si incarica un dipendente di «verificare quotidianamente il corretto funzionamento del depuratore» e un altro dipendente di effettuare «l'analisi delle acque due volte alla settimana ... mediante un apparecchio omologato appositamente acquistato».

Comunque sia, sono decisioni che non passano inosservate nel contesto di una prassi che, fino alla recente sentenza Impregilo, in ben pochi casi era arrivata ad ammettere la validità delle scelte organizzative dell'ente<sup>44</sup>.

## 6.2. Le motivazioni delle sentenze di condanna degli enti che non hanno adottato o efficacemente attuato un M.o.g. La funzione dell'O.d.V. e delle procedure di controllo.

Si è già rilevato che le società condannate erano quasi tutte prive di un M.o.g. Rispetto alle società condannate che non avevano adottato il M.o.g., i giudici hanno perlopiù concluso per l'affermazione della responsabilità prendendo atto della mancata prova da parte dell'ente dei requisiti elencati dall'art. 6 – *in primis*, appunto, quello dell'adozione e dell'efficace attuazione del M.o.g.<sup>45</sup> – e, quasi sempre, senza identificare la cautela che avrebbe minimizzato il rischio di commissione del reato.

Da questo insieme di provvedimenti, fra loro tendenzialmente simili per lo stile 'essenziale' e per la breve estensione, si distaccano 2 sentenze di condanna che riportano motivazioni ampie e analitiche, tese a indagare il merito delle misure organizzative adottate dagli enti: (a) una concernente una società che aveva adottato un M.o.g. giudicato non efficacemente attuato; (b) l'altra una società che, pur sprovvista di M.o.g., si era comunque dotata di procedure certificate per il controllo ambientale. Può essere d'interesse ripercorrere i passaggi essenziali delle valutazioni operate dei giudici.

---

<sup>43</sup> Trib. Milano, n. 9614/2020, cit.

<sup>44</sup> Trib. Milano, 26 aprile 2014, n. 7017, in *Dir. pen. cont.*, 14 novembre 2014; Trib. Catania, 14 aprile 2016, n. 2133, in *Dir. pen. cont.*, 13 gennaio 2017: peraltro, l'assoluzione degli enti era anche in questi casi primariamente legata all'insussistenza del criterio oggettivo di attribuzione del reato all'ente. Cfr. anche Decreto di archiviazione del P.M. presso il Tribunale di Como, 29 gennaio 2020, in *Rivista* 231. V. ancora l'ultima tappa della saga 'Impregilo', Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401, in *Sist. pen.* con i commenti di BIANCHI, FUSCO e PALIERO, PIERGALLINI.

<sup>45</sup> Nelle sentenze si è fatto costantemente appello alla massima espressa in Cass. pen., sez. VI, 17 settembre 2009, Rv. 244256: «La persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

(a) Nella prima delle sentenze in parola<sup>46</sup>, l'ente è stato condannato per la gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 co. 1. lett. a) t.u.a.) perché «alla formale adozione di un modello organizzativo completo ed aggiornato non era seguita l'efficace attuazione dello stesso». Il provvedimento cita i protocolli allegati al M.o.g., che – si legge – «prescrivevano l'obbligo “di verifica trimestrale dei tempi di deposito rifiuti nei punti di deposito temporaneo”»; tale verifica, tuttavia, risultava omessa o comunque non documentata: anzi, secondo il giudice «non poteva nemmeno essere effettuata, mancando i dati di base per poterlo espletare». La conclusione è tratta dalla circostanza che le procedure allegate al M.o.g., successivamente alla commissione del reato, sono state aggiornate e integrate con obblighi di registrazione informatizzati dei depositi di rifiuti<sup>47</sup>: l'introduzione *a posteriori* delle prescrizioni dimostrerebbe proprio che le procedure non consentivano, al momento dei fatti, un adeguato monitoraggio dei depositi temporanei. Risulta anche dalla motivazione che l'O.d.v. – istituito quattro anni prima dei fatti – aveva condotto due *audit* in merito alla gestione dei rifiuti: uno di pochi mesi precedente alla data di consumazione del reato, l'altro successivo di alcuni mesi. Nella sentenza, si stigmatizza l'inefficacia dell'attività svolta dall'O.d.V., facendo notare che il secondo dei due *audit* «è stato realizzato ben sette mesi dopo il precedente, in palese violazione della regola di controllo trimestrale sul deposito dei rifiuti».

(b) Nell'altra pronuncia<sup>48</sup>, che ha condannato l'ente per lo scarico di acque reflue senza autorizzazione e oltre i valori tabellari consentiti (art. 137 co. 2 e 5 t.u.a.), la società non aveva adottato un M.o.g. anteriormente alla commissione del reato, ma aveva preventivamente implementato «procedure di monitoraggio e controllo» certificate ISO 14001, che la c.t. della difesa aveva valutato come «adeguate al fine di garantire l'implementazione di processi di individuazione, gestione e controllo...degli scarichi idrici». Il giudicante, partendo dal presupposto che il delegato ambientale imputato del reato-presupposto fosse soggetto 'apicale' – si tratta di una delle due sentenze già citate in cui è stata approfondita la qualificazione del legame funzionale (v. *supra*, §4) – ha ritenuto inadeguata l'organizzazione preventiva, ritenendo che «le procedure di monitoraggio e controllo attuate dalla ditta prima dell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo non fossero idonee a prevenire la commissione di reati della specie di quelli per cui si procede; fino a [una data successiva alla commissione del fatto], infatti, non risulta essere stato istituito un organismo di vigilanza». La sentenza evidenzia, dunque, che l'O.d.V. avrebbe dovuto «monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli per la gestione dei rischi ambientali», «curare l'attività periodica di formazione dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili»,

---

<sup>46</sup> Trib. Milano, n. 839/18, cit.

<sup>47</sup> Più precisamente, l'aggiornamento delle procedure *post delictum* ha comportato l'introduzione di un obbligo «di registrare in apposito file Excel la data di conferimento, le caratteristiche dell'oggetto o del materiale, il volume stimato, il luogo di provenienza ed il sito di conferimento ai fini dello stoccaggio, ovvero tutte le informazioni che garantiscono una completa e chiara tracciabilità del materiale proveniente dalle attività di demolizione»; inoltre, ai fini del loro corretto smaltimento, è stato imposto l'obbligo di utilizzare l'apposito «modulo di rifiuto che documenta formalmente e fisicamente la produzione del rifiuto ai sensi e per gli effetti del Titolo IV del d.lgs. n. 152/2006» (Trib. Milano, n. 839/18, cit.).

<sup>48</sup> Trib. Milano, n. 6672/17, cit.

«esaminare le segnalazioni provenienti dagli organi di controllo», «conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio in materia ambientale».

Volendo ricavare alcune indicazioni di massima da queste motivazioni, potrebbe evidenziarsi, per esempio, come in queste sentenze trovi una conferma la tendenza della prassi a concentrare le censure di inadeguatezza sulle caratteristiche e sull'operatività dell'O.d.V., le cui carenze sono del resto più agevolmente rilevabili<sup>49</sup>. Nella seconda sentenza (sub *b*), come appena detto, la mancata istituzione di un organismo chiamato a svolgere una serie di compiti vigilanza enumerati nella motivazione costituisce la *ratio decidendi* essenziale della condanna. Nella prima (sub *a*), sembra attribuirsi all'O.d.V. – e da ciò si ricava uno dei sintomi dell'inefficace attuazione del M.o.g. – una competenza a effettuare i controlli trimestrali sul deposito temporaneo di rifiuti che la normativa impone al produttore del rifiuto (art. 185-*bis* t.u.a.): un compito che, spettando impersonalmente all'ente, attiene propriamente alla funzione gestoria della società.

Altro aspetto d'interesse è l'attenzione prestata dai giudici ai presidi concretamente introdotti per la gestione del rischio da reato. Nella prima sentenza (sub *a*), infatti, si entra nel merito di quali tecniche di registrazione avrebbero dovuto consentire lo svolgimento delle prescritte verifiche trimestrali sul deposito dei rifiuti; la carenza, però, è stata identificata per mezzo dell'aggiornamento *post factum* delle procedure, facendo trapelare uno scivolamento verso la logica del *post hoc*. Nella seconda sentenza (sub *b*), quando la responsabilità dell'ente è fatta insistentemente risalire all'omessa istituzione dell'O.d.V., sembra sottintendersi una potenziale rilevanza delle procedure di monitoraggio ambientale certificate ai fini della valutazione della colpa organizzativa, pur in assenza della formale adozione del M.o.g. In ogni caso, è opportuno segnalare che solo in questa sentenza si è rilevata un'apertura – peraltro sottaciuta e comunque insufficiente a sovvertire l'esito di condanna – all'autonoma valutazione di procedure implementante per la gestione dei rischi ambientali; nell'unico altro caso in cui l'ente privo di M.o.g. aveva documentato l'adozione di procedure di «monitoraggio di tutte le fasi caratterizzanti l'intero ciclo dell'attività produttiva»<sup>50</sup>, l'ente è stato condannato senza assegnare alle procedure – nemmeno in via ipotetica – alcuna rilevanza esonerativa.

### 6.3. Un'assoluzione per carenza della colpa d'organizzazione.

Tra le sentenze concernenti la responsabilità di una società che non aveva adottato un M.o.g., si è registrata anche una sentenza di assoluzione per carenza di colpa d'organizzazione<sup>51</sup>. Si tratta di una pronuncia in cui all'ente e alla persona fisica veniva

---

<sup>49</sup> Così FUSCO e PALIERO (2022), p. 14, che evidenziano criticamente come si tratti di una facile «scorciatoia» per il giudicante.

<sup>50</sup> Trib. Milano, n. 5527/19, cit.

<sup>51</sup> Trib. Milano, 22 marzo 2016, dep. 1 aprile 2016, n. 3638.

addebitato il superamento dei valori soglia fissati per gli scarichi industriali (art. 137 co. 5 t.u.a.).

L'assoluzione della persona fisica è motivata sull'esistenza di un 'ragionevole dubbio': secondo l'organo giudicante, infatti, non sarebbe possibile escludere che la contaminazione delle acque sia stata causata da «un'iniziativa estemporanea e non prevedibile da parte di un addetto al ciclo produttivo», poiché si tratterebbe «di un episodio del tutto occasionale ed isolato nella vita della società». La conclusione è tratta valorizzando una serie di circostanze concrete. In primo luogo, si è ritenuto difficoltoso spiegare perché, nella verifica dei due 'pozzetti' di scarico presenti nello stabilimento, solo l'acqua di uno dei pozzetti sia risultata contaminata e non anche quella dell'altro scarico, se non appunto ipotizzando una condotta estemporanea di sversamento di un dipendente nel primo pozzetto («l'utilizzo da parte di qualche lavoratore di condotti destinati ad altri scopi»). Inoltre, si fa notare che «nel corso di tutti i controlli subiti fino alla chiusura dello stabilimento», la società non ha «mai superato i limiti tabellari con riferimento alle sostanze pericolose». Questi elementi introducono, secondo il giudice, un dubbio non superabile sulla sussistenza della colpa: non giudicando raggiunta la prova sull'elemento soggettivo della contravvenzione, il legale rappresentante della società viene assolto *ex art.* 530 co. 2 c.p.p.

Argomentazioni analoghe sono addotte per l'esclusione della responsabilità dell'ente. Dopo aver precisato che l'assoluzione dell'imputato non esclude *ex se* la responsabilità dell'ente, «come accade appunto nel caso di mancata individuazione del responsabile di un reato presupposto» (ci si richiama, implicitamente, all'art. 8 lett. a) d.lgs. cit.), si afferma che la riconducibilità della violazione «ad un fattore occasionale, estemporaneo e non prevedibile, esclude che possa ritenersi provata l'attribuibilità del fatto ad un profilo di colpa della società, ossia alla violazione da parte di questa dell'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali atte a prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001»<sup>52</sup>.

La sentenza non può non attirare un immediato interesse: se è raro che il vertice di un ente sia esonerato dalla responsabilità per una contravvenzione ambientale a causa della mancata prova dell'elemento soggettivo, è forse ancor più rara l'assoluzione *ex art.* 6 di un ente privo di M.o.g. poiché non è stata provata la «colpa d'organizzazione». Un commento del provvedimento richiederebbe uno spazio ben più ampio di questi sintetici rilievi di contestualizzazione; nell'ottica di valutare la portata di questo 'precedente', si può comunque osservare che restano prive di riscontro, nella motivazione, due questioni essenziali.

*In primis*, la sentenza definisce «estemporanea e non prevedibile» la condotta a carico del dipendente ignoto<sup>53</sup> – peraltro meramente 'ipotizzata', quale alternativa che

---

<sup>52</sup> Prosegue la motivazione: «Il fondamento della responsabilità dell'ente sta infatti nella necessità di poter muovere allo stesso ente un rimprovero fondato sul fatto che il reato possa considerarsi espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una "colpa d'organizzazione", che nel caso concreto, alla luce di quanto sopra esposto, non possono essere ritenute sussistenti», Trib. Milano, n. 3638/2016, cit.

<sup>53</sup> La motivazione sembra fare eco alla giurisprudenza sul «rischio abnorme» e sull'«interruzione del nesso causale» in materia di infortunistica sul lavoro, che tuttavia – sviluppatasi nei delitti colposi d'evento – mal

introduce un ragionevole dubbio – senza esplicitare le ragioni che hanno portato ad escludere che il rischio del verificarsi di simili incidenti fosse preventivamente ed eventualmente suscettibile di essere gestito tramite idonee cautele. La scelta di non approfondire la prevedibilità della condotta del dipendente e di assolvere, invece, con la formula dell’art. 530 co. 2. c.p.p. (perché la prova della responsabilità «manca, è insufficiente o è contraddittoria») sottende l’accoglimento di una distribuzione dell’onere probatorio insolitamente gravosa per l’accusa: sia per l’inconsueto rigore con cui è richiesta la prova dell’elemento soggettivo per la contravvenzione ambientale<sup>54</sup>, sia – ed è quanto qui interessa – perché non si è giudicata sufficiente la mancata adozione del M.o.g. a fondare la colpa organizzativa. A una conclusione simile, com’è noto, si oppone la lettera dell’art. 6 d.lgs. cit.: anche nella rilettura garantistica che pone a carico dell’ente il mero onere di ‘allegazione’ delle misure organizzative adottate, resta il fatto che la integrale «inesistenza del Modello è un dato oggettivo che si “auto-prova”» nel processo e che pertanto prelude all’affermazione della responsabilità<sup>55</sup>. Potrebbe sembrare che la sentenza in esame stia, in realtà, suggerendo e portando alle sue estreme conseguenze quell’analogia strutturale tra colpa individuale e colpa organizzativa che si sta facendo strada, oggi in modo sempre più deciso, nella prassi giurisprudenziale: nel senso che l’imprevedibilità della condotta illecita, anche a prescindere dall’omessa adozione del M.o.g., farebbe venir meno la ‘causalità della colpa’ intercorrente tra lacuna organizzativa ed evento-reato<sup>56</sup>. D’altra parte, se anche così fosse, una siffatta profonda rivisitazione dell’art. 6 avrebbe richiesto più esplicite e approfondite argomentazioni – si pensi all’esempio della recente sentenza ‘Impregilo’ e all’impegno motivazionale profuso per riproporre verso l’ente le cadenze strutturali del ‘tipo colposo’<sup>57</sup> – e, in ogni caso, l’aver omesso di illustrare in motivazione perché l’azione del dipendente sia da reputarsi «estemporanea» e «imprevedibile» non consente al lettore di apprezzare l’effettivo grado di controllabilità del rischio di commissione del reato.

---

si presta ad essere innestate nella struttura delle contravvenzioni ambientali (ed è infatti estranea agli orientamenti giurisprudenziali in questa materia).

<sup>54</sup> La prassi, in effetti, tende a richiedere *alla difesa*, per escludere la responsabilità, la dimostrazione che sia stata adottata ogni possibile cautela: v. Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2016, n. 46152, e ulteriori esempi in BISORI (2019), pp. 289 ss.

<sup>55</sup> Così PALIERO (2021b), p. 77, p. 83 ss.

<sup>56</sup> Soprattutto negli ultimi arresti di legittimità, la causalità tra colpa organizzativa ed evento-reato è stata variamente valorizzata: nella sentenza sul disastro ferroviario di Viareggio (Cass. Sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, §8.5), nella sentenza Impregilo (Cass. pen., n. 23401/2022, cit.), nonché in una meno nota pronuncia che censura la sentenza di merito proprio perché «non ha motivato sulla concreta configurabilità, nella vicenda in esame, di una colpa di organizzazione dell’ente, né ha stabilito se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verifica del reato presupposto» (Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2022, n. 18413, §7).

<sup>57</sup> Cass. pen., n. 23401/2022, cit. §7 e ss. Nel caso Impregilo, fra l’altro, la società incolpata aveva comunque adottato il M.o.g., a differenza di quello *sub iudice* nella sentenza qui commentata: dunque, i giudici di legittimità non hanno nemmeno dovuto superare l’ulteriore ostacolo di argomentare la percorribilità di tale lettura dell’art. 6 nei casi in cui l’ente sia privo di qualsivoglia misura di organizzazione del rischio-reato (v. per una diversa declinazione della colpa d’organizzazione in tale ipotesi, PALIERO (2021b), pp. 76-83).

Vi è da aggiungere che la scelta di approfondire l'autonoma responsabilità dell'ente avrebbe imposto di chiarire, più a monte, se in astratto la condotta descritta dall'art. 137 cit. possa essere compiuta da un qualunque dipendente (testualmente, il soggetto attivo del reato è «chiunque») o se a «effettuare lo scarico» possano essere solo esercita funzioni di gestione nella società titolare dello scarico. Si tratta di un aspetto rilevante per 'chiamare in causa' il dettato dell'art. 8 lett. a) d.lgs. cit., perché seguendo la seconda opinione – e dando ascolto, perciò, alla giurisprudenza sul punto<sup>58</sup> – non si può nemmeno ipotizzare l'esistenza di 'ignoti' capaci di realizzare un fatto di 'scarico': dunque, l'impossibilità di addebitare il reato ai titolari della qualifica rilevante e indispensabile per commetterlo dovrebbe trarre con sé l'assoluzione dell'ente, a prescindere da ogni ulteriore indagine sulla colpa d'organizzazione.

Queste considerazioni critiche – che non intendono comunque disconoscere l'afflato garantista di cui si è fatto portatore l'organo giudicante – conducono a non confidare nella replicabilità, in altre vicende processuali, di questo singolare schema argomentativo: alcune questioni 'in diritto' di decisiva rilevanza sono infatti rimaste sotto traccia nella motivazione dell'assoluzione.

## **7. L'autonomia della responsabilità dell'ente.**

### *7.1. Autonomia tra responsabilità dell'individuo e dell'ente collettivo.*

Dalla lettura dei provvedimenti, non risulta che in alcun capo d'imputazione l'autore del reato fosse ignoto, né che – dopo l'istruttoria processuale – vi siano state società sanzionate nonostante non fosse identificato o imputabile il responsabile-persona fisica del reato<sup>59</sup>. Il risultato potrebbe essere correlato alla già citata prassi di individuazione delle responsabilità nell'ambito delle contravvenzioni ambientali<sup>60</sup>, che costituiscono la tipologia di reato ambientale di gran lunga più frequentemente contestata nelle decisioni analizzate: essendo tali contravvenzioni regolarmente attribuite ai vertici della società (o, eventualmente ai loro delegati), di norma gli sforzi di indagine sull'identificazione dell'autore delle trasgressioni accertate non riescono infruttuosi. In materia ambientale, del resto, una maggiore vitalità del principio di

---

<sup>58</sup> V. da ultimo, Cass. pen., n. 1719/2021, cit. e ampi riferimenti in BISORI (2019), p. 252.

<sup>59</sup> Solo in una sentenza di patteggiamento (Trib. Milano, sent. n. 8709/19) non si nomina l'autore del reato, né nel capo d'imputazione, né nella sentenza. La sintetica motivazione sulle ragioni che non hanno consentito il proscioglimento immediato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dà conto solo della documentazione che comprova la sussistenza del superamento dei limiti tabellari nello scarico di acque reflue industriali; la formulazione dell'addebito si atteggia in termini impersonali: si è incolpata la società «perché, quale persona giuridica poneva in essere la condotta descritta al capo A)». Il capo d'imputazione dell'imputato-persona fisica non è stato trascritto nel provvedimento, ma verosimilmente si tratta di persona identificata (dato il rinvio ad altro capo d'imputazione): perciò, anche se nella decisione non compare mai il nome dell'autore del reato, non sembra che si possa individuare in tale patteggiamento un esempio di applicazione della norma dell'art. 8 lett. a) d.lgs. cit.

<sup>60</sup> V. *retro*, nt. 11.

autonomia può interessare i delitti ambientali dovuti a fenomeni di inquinamento di lungo periodo e a condotte reiterate nel tempo (l'ente potrebbe autonomamente rispondere anche a fronte delle oggettive difficoltà di ricostruire e imputare le responsabilità individuali)<sup>61</sup>, ma nessun delitto di «inquinamento» o di «disastro» ambientale è stato contestato nei 6 anni considerati.

In alcuni provvedimenti, anzi, lo stretto collegamento che intercorre tra i livelli individuale e collettivo di responsabilità per il reato ambientale è particolarmente evidente. In una sentenza di condanna, per esempio, si è espressa piena consapevolezza del tendenziale 'automatismo' che nasce dalla naturale applicazione del modello di ascrizione della responsabilità previsto per i reati dei soggetti apicali: «il rapporto di immedesimazione tra ente e suo rappresentante può ritenersi presunto in materia ambientale, potendo solo la prova, da parte dello stesso ente (in ragione del meccanismo di inversione dell'onere della prova in tale materia), dell'adozione di misure organizzative e funzionali di precauzione, di controllo e di prudenza vincere tale presunzione relativa»<sup>62</sup>. Tra i provvedimenti di assoluzione, si può richiamare alla mente il già citato proscioglimento per la carente prova della colpa d'organizzazione<sup>63</sup>: anche in quel caso, i due livelli di irresponsabilità sono finiti per coincidere, nella misura in cui le stesse considerazioni sull'imprevedibilità del (possibile) comportamento di un dipendente ignoto sono valse ad escludere tanto il rimprovero 'individuale', per la persona fisica, quanto quello 'organizzativo', per la persona giuridica.

## 7.2. Non punibilità della persona fisica e responsabilità dell'ente.

Le contravvenzioni a tutela dell'ambiente, anche per la tendenziale mitezza delle comminatorie, consentono spesso alla persona fisica di beneficiare di previsioni che escludono la punibilità. Nell'ottica di approfondire i rapporti fra le ipotesi di non-punibilità individuale e autonomia della responsabilità dell'ente – tema che suscita oggi un crescente interesse tra i commentatori<sup>64</sup> – ci si soffermerà brevemente sulla 'sorte' che ha subito l'applicazione della sanzione degli enti allorché la persona fisica sia stata prosciolta per il riconoscimento di una causa di non punibilità.

Per quanto riguarda le *cause di estinzione del reato*, com'è noto, l'art. 8 lett. b) d.lgs. cit. precisa che la non punibilità della persona fisica lascia impregiudicata la responsabilità a carico dell'ente. Un primo riflesso di questa regola si è trovato in un caso in cui la persona fisica aveva beneficiato dell'*oblazione discrezionale* dell'art. 162-bis c.p.<sup>65</sup>:

---

<sup>61</sup> In questo senso, tra gli altri, PADOVANI (2018), p. 44 s.; CONSULICH (2018), pp. 20 ss.; con spunti comparatistici e criminologici, MALDONATO (2022), pp. 544-570. Sui margini di autonomia della responsabilità dell'ente dalla responsabilità individuale, ampiamente MONGILLO (2018), spec. pp. 343 ss.

<sup>62</sup> Trib. Milano, n. 5521/19, cit. Per un altro automatismo presuntivo, v. *retro*, nt. 35.

<sup>63</sup> Trib. Milano, n. 3638/16, cit.

<sup>64</sup> V. ad es. PIERGALLINI (2019), pp. 532 ss.; CONSULICH (2020), pp. 277 ss.; DE VERO (2020), pp. 313 ss.; DE SIMONE (2022), pp. 991 ss.

<sup>65</sup> Trib. Milano, n. 839/19, cit. Per la critica sull'irrelevanza degli effetti estintivi verso l'ente, quando l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dipendono dall'attivazione e dall'impiego di risorse

il procedimento contro la persona giuridica è proseguito e si è concluso con una condanna, con trattamento sanzionatorio attenuato per l'eliminazione delle conseguenze del reato (art. 12 co. 2 lett. a) d.lgs. cit.)<sup>66</sup>.

Riguardo alla *prescrizione*, oltre alla regola dell'inesistibilità dell'art. 8 già ricordata, il d.lgs. n. 231/2001 prevede un tempo di prescrizione dell'illecito differente rispetto a quello ordinariamente previsto per le contravvenzioni, soprattutto a causa della diversa disciplina dell'interruzione (art. 22), più affine alla corrispondente disciplina civilistica. Ciononostante, in 4 dei 5 provvedimenti da cui risultava la prescrizione del reato per la persona fisica, anche l'illecito dell'ente si è prescritto (nel restante procedimento, l'ente è stato condannato). Sorprendentemente, il risultato è dovuto perlopiù all'impropria applicazione dell'art. 157 c.p. anche alla persona giuridica: in 3 dei 4 procedimenti in cui si è dichiarato di non doversi procedere per la prescrizione dell'illecito, il reato della persona fisica era prescritto, ma l'ente poteva ancora essere processato in base al dettato dell'art. 22 d.lgs. cit.<sup>67</sup>.

Quanto alla *non punibilità per la particolare tenuità del fatto*, si è potuto rilevare che in 3 su 5 casi in cui la persona fisica è stata esonerata dalla pena in applicazione dell'art. 131-*bis* c.p., il giudice ne ha fatto discendere anche l'esclusione della responsabilità dell'ente. Gli altri casi si sono conclusi, uno con la condanna e l'altro con l'assoluzione per difetto di intesse o vantaggio. Sotto questo profilo, nella giurisprudenza del Tribunale milanese affiora una tendenza che va in direzione opposta a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte di cassazione non ha mai dubitato che, anche in caso di particolare tenuità del fatto (e sebbene l'art. 131-*bis* c.p. non costituisca una causa estintiva richiamata dall'art. 8 lett. b), la responsabilità dell'ente risulti 'insensibile' alle vicende della punibilità individuale<sup>68</sup>. È opportuno segnalare che due di queste sentenze di proscioglimento sono anteriori alla prima pronuncia di legittimità sul punto<sup>69</sup>; vi è una decisione posteriore, però, che prende espressamente le distanze dall'orientamento della Corte di cassazione, opinando che applicare all'art. 131-*bis* c.p. la stessa disciplina delle cause estintive determinerebbe «una estensione analogica *in malam partem* dell'art. 8 d.lgs. n. 231/2001»<sup>70</sup>.

---

dell'ente, v. PIERGALLINI (2019), p. 546 s., e ampiamente SCAROINA (2020), pp. 189 ss.

<sup>66</sup> È verosimile che tale attività riparatoria sia la medesima che ha consentito alla persona fisica di accedere all'oblazione: lo si evince dalle date dei documenti che ne attestano l'esecuzione.

<sup>67</sup> La tendenza dei giudici di merito di applicare *contra legem* l'art. 157 c.p. all'illecito dell'ente collettivo emerge anche dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 2022, n. 27594, che censura per tale applicazione Trib. Fermo, 19 ottobre 2021.

<sup>68</sup> Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2018, n. 9072, Ficule Lucas & c., in *Cass. pen.*, 2018, 9, p. 2805; Cass. pen., sez. III, 15 marzo 2019, n. 11518, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 280; Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 1420, in *Sist. pen.*, 19 febbraio 2020.

<sup>69</sup> Trib. Milano, 4 ottobre 2016, dep. 18 novembre 2016, n. 10443; Trib. Milano, 23 gennaio 2018, dep. 7 febbraio 2018, n. 677, che così giustifica l'esclusione: la particolare tenuità del fatto, «attenendo al profilo dell'offensività del fatto tipico ed essendo quindi intrinseca alla struttura del reato, non può non esplicare i suoi effetti anche sulla responsabilità amministrativa dell'ente, che trova fondamento nel reato medesimo». Cfr., per una particolare sottolineatura dei rapporti tra l'istituto dell'art. 131-*bis* c.p. e il modo di atteggiarsi delle le componenti del reato, DE FRANCESCO (2016), pp. 49 ss.

<sup>70</sup> Trib. Milano, 27 novembre 2018, dep. 10 gennaio 2019, n. 13402.

In totale, dunque, il dato riguardante i rapporti tra responsabilità della persona giuridica e istituti afferenti alla non-punibilità è il seguente: in 7 su 11 procedimenti in cui la persona fisica è risultata non punibile, anche l'ente è andato esente da sanzioni.

## 8. L'applicazione delle sanzioni e della loro disciplina.

Nel periodo 2016-2021 qui considerato, sono state sanzionate 31 società (in 31 su 60 sentenze) per la violazione dell'art. 25-*undecies* d.lgs. cit. La trattazione dei dati relativi alle sanzioni sarà illustrata separatamente per ciascuna delle singole tipologie sanzionatorie applicate: sanzione pecuniaria (§8.1), sanzione interdittiva (§8.2) e confisca (§8.3); non è mai stata ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna. Saranno dedicate anche alcune considerazioni relative alla prassi applicativa delle cause di riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12 d.lgs. cit.) (§8.1.1).

### 8.1. Le sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie sono state ovviamente applicate a tutte le società sanzionate, in quanto indefettibili in ogni caso di condanna o patteggiamento; in 2 casi, peraltro, il giudice di cognizione si è limitato a determinare il numero di quote applicate, senza precisare l'importo della singola quota e la liquidazione finale della sanzione.

La sanzione più elevata registrata ammonta a 150.000 euro ed è stata applicata in un patteggiamento che comprendeva 17 capi d'imputazione, tutti per reati ambientali (tra cui figurava il delitto dell'art. 452-*quaterdecies* c.p.); quella più lieve, di 3.450 euro, applicata anch'essa in un patteggiamento, per una sola contravvenzione ambientale, è stata ottenuta attraverso varie diminuzioni della sanzione pecuniaria e la riduzione per il rito.

La media delle sanzioni è di 29.162,40 euro, la mediana di 25.800,00 euro.




Figura 3 – L'importo delle sanzioni pecuniarie (in euro).

*In verde la mediana; in arancio le sanzioni relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); la retta orizzontale indica il valore minimo delle sanzioni pecuniarie di 25.800 euro.*

Considerato che il minimo edittale generalmente previsto dal d.lgs. n. 231/2001<sup>71</sup> – in assenza di riduzioni – è di 25.800 euro, si può osservare che l’impatto sanzionatorio è stato complessivamente moderato.

Una diffusa applicazione di sanzioni pecuniarie di ammontare contenuto può trovare una prima spiegazione nelle comminatorie edittali dell’art. 25-undecies, che per alcuni reati-presupposto risultano essere tra le più basse previste dal d.lgs. n. 231/2001. Alcuni tra i reati più frequentemente contestati sono anche quelli più lievemente sanzionati: per es. l’art. 137 co. 5 primo periodo t.u.a. (sanzione da 150 a 250 quote) e l’art. 256 co. 1 lett. a) t.u.a. (sanzione da 100 a 250 quote).

Un altro dato ricavabile dalle sanzioni registrate suggerisce, però, di approfondire ulteriormente le ragioni della complessiva ‘mitezza’ dei valori sanzionatori. Si consideri che, scomputando dal calcolo dei valori medi le sanzioni applicate in relazione all’unica ipotesi delittuosa contestata nei 6 anni (art. 452-quaterdecies c.p., v. *Figura 3*), che prevede una comminatoria nettamente più elevata (da 300 a 500 quote), la media delle sanzioni scende a 23.772 euro circa e la mediana a 22.300 euro: valori che si collocano al di sotto del già citato minimo generalmente previsto di 25.800 euro e che perciò non possono trovare una spiegazione esauriente nei (pur blandi) limiti edittali previsti per alcuni reati-presupposto ambientali.

In effetti, ripercorrendo l’iter commisurativo delle singole sentenze di patteggiamento e di condanna, si può evincere che almeno tre fattori – spesso fra loro concorrenti – hanno influito decisamente sulle sanzioni finali applicate.

(i) Il primo e il più ovvio fattore è il frequente ricorso al *patteggiamento*: 19 delle 31 società sanzionate hanno fruito della riduzione di un terzo della sanzione dovuta alla scelta del rito.

(ii) Un’altra evidente ragione è da ricercare nell’impatto delle *riduzioni della sanzione previste dall’art. 12 d.lgs. cit.*, che sono state applicate a 19 delle 31 società sanzionate (spesso nell’ambito di patteggiamenti, talvolta anche in sede di condanna).

Le attenuanti dell’art. 12 co. 1 – per il *vantaggio minimo* ricavato dall’ente o per la *tenuità del danno patrimoniale* cagionato – sono state applicate nel complesso 7 volte, accompagnate dalle relative, rilevantissime, conseguenze: riduzione della metà della sanzione e fissazione dell’importo della quota a 103 euro. In applicazione di tale attenuante si è finiti per applicare anche sanzioni estremamente lievi (3.450, 6.000 e 7.725 euro): in questo modo, non si è tuttavia rispettata la regola, prescritta dall’art. 12 ult. co., secondo cui la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10.329 euro «in ogni caso» (cioè, a prescindere dal numero di quote concretamente applicate e da quali e quante attenuanti vengano riconosciute)<sup>72</sup>. Viceversa, in altri 3 provvedimenti, la sanzione è

<sup>71</sup> Risultante dalla moltiplicazione del minimo di 100 quote (art. 10 co. 2 d.lgs. cit.) e dell’importo minimo di 500.000 lire (art. 10 co. 3 d.lgs. cit.), pari a 258,23 euro e arrotondato ex art. 51 d.lgs. 213/1998 a 258 euro.

<sup>72</sup> In caso di riduzione per il rito, è ammesso che il limite minimo possa essere diminuito di un ulteriore terzo

risultata più elevata di quella concretamente applicabile, poiché la quota non è stata determinata nella più lieve misura fissata – inderogabilmente – dall’art. 11 ult. co. («Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, l’importo della quota è *sempre* di euro 103»).

Le attenuanti per le *condotte riparatorie* dell’art. 12 co. 2 – risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze del reato (lett. *a*), adozione di un M.o.g. idoneo *post delictum* (lett. *b*) – sono state applicate 14 volte; in 2 casi, vi è stato il concorso di entrambe le tipologie di condotte riparatorie, raggiungendo la riduzione della sanzione di due terzi, in applicazione dell’art. 12 co. 3.

(iii) Concorrono a limitare i valori delle sanzioni le scelte in ordine all’*importo di ciascuna quota*, da determinarsi – com’è noto – sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. Tenendo a mente che la forbice del valore monetario della singola quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1549 (art. 10 co. 3) – ed eccettuando i casi in cui il valore della quota è fissato *ex lege* in applicazione dell’attenuante dell’art. 12 co. 1 – potrà sorprendere constatare che in 19 casi su 20 il valore delle quote si è attestato tra i 258 euro e i 300 euro: il valore minimo, o quasi.

Le motivazioni delle sentenze esaminate non fanno mai cenno a informazioni economico-patrimoniali quantificate, o comunque circostanziate, riguardanti i singoli enti. Se da un lato, tenuto conto che il sistema produttivo italiano è popolato di piccole-medie imprese, è verosimile ipotizzare che un certo numero di società sanzionate esercitasse attività imprenditoriali di modesta consistenza, dall’altro, la forma societaria e il settore di attività – uniche indicazioni che si ricavano agevolmente dalle sentenze – non sembrano sempre rispecchiare i caratteri tipologici della impresa di piccole dimensioni. Per esempio, 6 delle 31 società sanzionate sono società per azioni; quasi tutte, poi, sono società di capitali (25 su 31, cifra cui si può aggiungere anche un consorzio partecipato da varie S.p.a.). Può dunque sorgere qualche dubbio che le «condizioni economiche e patrimoniali» di tutti questi enti fossero quantificabili nel minimo.

Per spiegare questa prassi, in assenza di informazioni più precise sui connotati dimensionali delle società e sulle informazioni disponibili agli organi giudicanti, possono formularsi le più disparate ipotesi, tutte suscettibili di smentita. Per esempio, non si può escludere *a priori* che, nell’ambito di taluni patteggiamenti, la determinazione della quota sia di fatto finita per essere oggetto dell’accordo tra le parti, laddove la determinazione delle condizioni e patrimoniali dell’ente – costituendo un presidio a garanzia dell’«efficacia della sanzione» (art. 11 co. 2) – dovrebbe a rigore basarsi su dati oggettivi e sfuggire, perciò, alle manovre negoziali sulla sanzione<sup>73</sup>. Nelle sentenze di condanna, non è implausibile ipotizzare un certo atteggiamento di ‘cautela’

---

ai sensi dell’art. 63 d.lgs. cit., scendendo così sotto la soglia minima delle 10.329 euro. Si noti, però, che la sanzione di 7.725 euro è stata irrogata all’interno di una sentenza di condanna, e le altre due sanzioni sono inferiori ai due terzi della soglia minima.

<sup>73</sup> Si può portare un esempio: l’unico caso di quantificazione della quota che supera la soglia di 300 euro è un patteggiamento con quote determinate nel valore di 600 euro (un valore che si colloca nella metà bassa della forbice sopra ricordata), applicata ad una società soggetta al controllo di un notissimo gruppo multinazionale con fatturato miliardario.

nell'applicare sanzioni punitive elevate, potenzialmente dannose per la prosecuzione dell'impresa<sup>74</sup> (e, per inciso, assai più afflittive delle ammende applicate per le contravvenzioni delle persone fisiche, più lievi e spesso 'falcidiate' dalla riduzione per l'oblazione o per il procedimento per decreto). Ancora, la lettura di alcuni provvedimenti, particolarmente concisi in punto di commisurazione, lascia ipotizzare che una certa pressione 'al ribasso' possa risalire anche all'aggravio dell'onere motivazionale e alla maggiore probabilità di impugnazione che reca con sé la decisione di scostarsi dal minimo<sup>75</sup> valore della quota (si noti che l'importo della quota incide notevolmente sulla sanzione finale, potendone moltiplicare fino a sei volte l'entità complessiva).

#### 8.1.1. L'applicazione delle riduzioni della sanzione pecuniaria.

La frequenza con cui viene riconosciuta la «riduzione della sanzione pecuniaria» dell'art. 12 d.lgs. n. 231/2001 (19 sui 31 provvedimenti che applicano una sanzione), con le connesse conseguenze sul piano del trattamento sanzionatorio, invitano a dedicare qualche breve cenno alle valutazioni operate dagli organi giudicanti che ne hanno ammesso di volta in volta la ricorrenza. Le indicazioni ricavabili dalla motivazione delle varie decisioni – come sarà ora illustrato – sono peraltro assai laconiche.

Quanto alle *attenuanti dell'art. 12 co. 1 d.lgs. cit.*, solo in 1 caso su 7 l'applicazione è stata accompagnata da una specifica motivazione; nelle altre sentenze – sia di patteggiamento, sia di condanna – ci si è limitati a prendere atto della sussistenza dei presupposti il riconoscimento dell'attenuante (es. «per la marginalità del vantaggio ricavato», «ritenuta la circostanza di cui all'art. 12 co. 1 lett. b»). Nell'unico caso motivato, si legge che la società aveva anticipato un risarcimento di euro 500 in favore della Città Metropolitana, per i danni derivanti dallo scarico di acque reflue oltre i limiti. Tale condotta, nell'ambito dell'accordo sull'applicazione della sanzione, è valsa all'ente il riconoscimento della riduzione legata alla tenuità del danno patrimoniale cagionato (12 co. 1 lett. b) congiuntamente a quella dovuta al risarcimento del danno (12 co. 2 lett. a).

Anche per quanto riguarda le riduzioni legate alle *condotte riparatorie dell'art. 12 co. 2*, le motivazioni sono tutt'altro che estese, soprattutto in relazione all'adozione *post factum* del M.o.g.: nelle decisioni, si dà conto solo della successiva adozione del M.o.g., talora considerandolo espressamente «idoneo», ma in tal caso senza esplicitarne le ragioni<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Sui rapporti tra modalità di determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria e obiettivi di efficacia/proporzione della risposta sanzionatoria, v. MONGILLO (2022), pp. 573-584, anche per ampi spunti comparatistici.

<sup>75</sup> Cfr. MARINUCCI-DOLCINI-GATTA (2022), p. 797, per le analoghe prassi nell'applicazione dell'art. 133 c.p.

<sup>76</sup> La più approfondita motivazione ha identificato la parte del M.o.g. *post delictum* valutata favorevolmente: «adozione di corrette procedure per la tracciabilità dei rifiuti e per il loro smaltimento ("Procedura di gestione dei materiali tolti d'opera in corso di demolizione e cautele ambientali")» (Trib. Milano, n. 839/19, cit.).

Alcuni spunti più concreti si possono rinvenire nell'applicazione dell'attenuante dell'art. 12 co. 2 lett. a), che riguarda il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Sul *risarcimento del danno* – per vero riscontro in casi sporadici – si segnala che si è sempre trattato di cifre complessivamente esigue, destinate a favore del Comune o della Città Metropolitana nel cui territorio si è verificato uno scarico di acque reflue industriali non autorizzato o contenente sostanze oltre i limiti consentiti<sup>77</sup>.

Quanto alla *riparazione delle conseguenze*, laddove la motivazione non è del tutto generica, si possono riscontrare casi di documentata *regolarizzazione dello scarico* (adozione di misure per la depurazione delle acque e richiesta di nuova autorizzazione) e di *smaltimento lecito dei rifiuti* (comprovati dall'allegazione di formulari di regolare smaltimento o dai verbali di attività ispettive in merito). In un patteggiamento, si è dato atto della «integrale bonifica dell'area sottoposta a sequestro» in relazione ai reati di scarico di acque reflue senza autorizzazione e con concentrazioni di sostanze oltre i limiti consentiti (artt. 137 co. 2 e co. 5 t.u.a.).

Alcuni ulteriori rilievi possono concorrere a far luce sulla prassi interpretativa di queste norme. Per esempio, ai fini del riconoscimento dell'attenuazione dell'art. 12 co. 2 lett. a) si è pressoché sempre realizzata una sola delle due condotte ivi descritte: il risarcimento o, in alternativa, l'eliminazione delle conseguenze del reato. La norma, invece, fa testualmente riferimento alla cumulativa presenza delle due situazioni («...e...») e l'opinione attuale della Corte di cassazione, emersa in una recente pronuncia, è quella di richiedere indefettibilmente almeno il risarcimento del danno<sup>78</sup>.

Può anche osservarsi che il reato più frequentemente contestato – la violazione dei limiti tabellari nello scarico di acque reflue (art. 137 co. 5) – ha determinato ben più di un'incertezza nell'individuazione della condotta riparatoria idonea a mitigare la sanzione, trattandosi di un reato che si consuma con l'accertamento del superamento delle soglie e che non implica il verificarsi di ulteriori conseguenze sull'ambiente (oltretutto non sempre facilmente valutabili): in alcuni casi, allora, la riparazione si è risolta nel riconoscimento di una somma in favore del Comune, in altre nella 'regolarizzazione dello scarico', che a ben vedere costituisce una misura atta a impedire la ripetizione della contravvenzione, anziché volta a eliminarne in senso stretto le «conseguenze».

Al di là di questi singoli aspetti problematici, il quadro complessivamente rappresentato da questo insieme di pronunce indica che, sebbene l'applicazione delle attenuanti possa influenzare notevolmente il trattamento sanzionatorio, raramente le motivazioni forniscono particolari sulla sussistenza dei presupposti per il loro

---

<sup>77</sup> Il danno risarcibile agli enti territoriali riguarda fra l'altro, non l'ambiente come 'bene collettivo', che vede legittimato a chiedere il risarcimento il Ministero dell'Ambiente, ma ulteriori e diversi interessi suscettibili di lesione: per un'esemplificazione articolata di danni subiti da enti territoriali, sebbene in materia di disastro innominato «ambientale», v. Cass. pen., sez. I, 31 ottobre 2019, n. 44528, in *giurisprudenzapenale.it*, 4 novembre 2019.

<sup>78</sup> Cass. pen., sez. IV, 1 giugno 2021, n. 21522, in *Rivista 231*, che riferisce l'inciso «efficacemente adoperato in tal senso» (art. 12 co. 2 lett. a) solo all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a fronte della sempre richiesta e «sempre possibile» integralità del risarcimento.

riconoscimento. Si tratta di un'interpretazione dell'onere motivazionale poco esigente, in linea con il carattere 'sommario' che frequentemente caratterizza le motivazioni delle sentenze penali in punto di sanzione (specie se orientata verso valori minimi), e allo stesso modo non meno criticabile: l'elasticità che le attenuanti introducono nel trattamento sanzionatorio dovrebbe essere accompagnata da una trasparente controllabilità delle applicazioni, a maggior ragione a fronte della formulazione delle fattispecie diminuenti, in alcuni casi indefinita («vantaggio minimo», «particolare tenuità del danno»), in altri comunque aperta ad ampi margini di valutazione del giudice (l'«eliminazione delle conseguenze» del reato e l'adozione *post delictum* di un modello organizzativo «idoneo»).

L'impossibilità di ottenere maggiori dettagli dalla lettura di quasi tutte le sentenze impedisce anche – in questo, la rilevazione sistematica dell'*Osservatorio* poteva essere proficua – di profilare una 'prassi', o quantomeno un panorama tipologico più particolareggiato, circa la concretizzazione delle situazioni che consentono l'attenuazione sanzionatoria. Ciò che ci si può limitare a constatare è che l'applicazione delle riduzioni alle sanzioni pecuniarie è un profilo disciplinare del d.lgs. n. 231/2001 particolarmente vitale nel settore dei reati-presupposto ambientali.

## 8.2. Le sanzioni interdittive.

Solo 2 delle 31 società sanzionate, nell'ambito di 2 patteggiamenti, hanno subito anche l'applicazione a una sanzione interdittiva: a una società è stato applicato il *divieto di pubblicizzare beni o servizi* per 2 anni; all'altra il *divieto di contrattare con la P.A., l'esclusione da agevolazioni e altre erogazioni pubbliche* e il *divieto di pubblicizzare beni o servizi*, per 2 mesi.

Una funzionalità così limitata delle sanzioni interdittive può essere fatta risalire, in primo luogo, alla circostanza che non tutti i reati ambientali elencati all'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001, tra loro molto vari e in alcuni casi di modesta gravità, permettono – nemmeno in astratto – l'applicazione delle sanzioni interdittive<sup>79</sup>; molte delle ipotesi di reato-presupposto che non sono accompagnate da tale comminatoria sono, fra l'altro, quelle che più frequentemente sono state applicate (art. 137 co. 5 e 256 co. 1 lett. *a* t.u.a.). Per rendersi conto delle conseguenze di tale limitazione legislativa, si può segnalare che solo a 12 tra le 31 società sanzionate, alla luce dei reati-presupposto concretamente contestati, poteva essere applicata anche una sanzione interdittiva.

La 'facoltatività' delle sanzioni interdittive spiega l'ulteriore scarto tra le sanzioni applicate e quelle astrattamente applicabili: com'è noto, l'applicazione non è automatica, ma è da valutare in base ai presupposti dell'art. 13 d.lgs. cit. e, a tal proposito, non pare evincersi, dalle vicende giudiziarie oggetto dei 10 casi di mancati irrogazione, che sussistessero in modo evidente i presupposti necessari per l'applicazione in concreto della sanzione, cioè la «reiterazione degli illeciti» o il «profitto di rilevante entità».

---

<sup>79</sup> A tal proposito, v. criticamente PERINI (2018), p. 230.

Si può comunque soggiungere che, anche sotto questo profilo, trova ulteriore conferma la tendenza allo scarso approfondimento dei profili sanzionatori nella motivazione delle sentenze (e dunque, della scarsa controllabilità delle scelte giudiziali in punto di sanzione). Solo in 2 provvedimenti sono spiegate le ragioni della mancata applicazione delle sanzioni interdittive; nei restanti 8, la motivazione circa i profili sanzionatori si è esaurita – senza niente aggiungere sull’insussistenza dei presupposti dell’art. 13 d.lgs. cit. – esclusivamente nell’applicazione delle sanzioni pecuniarie. Non solo. Anche nei citati patteggiamenti in cui si è decretata l’interdizione temporanea dell’ente, non si è fornita alcuna delucidazione sul percorso logico che ha portato il giudice a ritenere congrua la richiesta di applicazione di quella specifica sanzione interdittiva e per quella particolare durata.

### 8.3. La confisca.

Solo 3 delle 31 società sanzionate sono state anche destinatarie di confisca in relazione a un reato-presupposto ambientale, disposta *ex art.* 19 d.lgs. n. 231/2001<sup>80</sup>.

In due casi si è trattato di una confisca applicata per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nell’ambito di patteggiamenti; una delle due misure ablative è di entità ragguardevole (circa 3 milioni di euro) ed è relativa a fatti che, secondo l’accusa, si erano protratti per alcuni anni ingenerando per la società notevoli profitti (è uno dei provvedimenti in cui è stata applicata anche la misura interdittiva). In un altro caso – una sentenza di condanna – è stato confiscato il risparmio di spesa relativo alla mancata adozione di un depuratore dell’acque: la cifra confiscata, che ammonta a circa 20mila euro, è corrispondente al ‘vantaggio’ accertato *ex art.* 5 d.lgs. cit. ai fini dell’iscrizione del reato presupposto all’ente.

Non è agevole valutare le ragioni per cui la confisca sia stata applicata così di rado: si tratta di una «sanzione» che in astratto è obbligatoria, ma l’effettiva ricorrenza di un «profitto» da reato ambientale dipende da circostanze assai variabili e non sempre evincibili del caso concreto. Qualunque ne siano le cause, alcuni aspetti di questa prassi così ‘rarefatta’ possono richiamare l’attenzione dell’osservatore.

Per esempio, nella prassi milanese sulla responsabilità da reato ambientale, non pare essere sistematicamente applicato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui potrebbe essere oggetto di confisca del *profitto* anche il *risparmio di spesa* dovuto all’omissione di cautele atte ad evitare la realizzazione del reato<sup>81</sup>: delle 8 sentenze di

---

<sup>80</sup> Per completezza: l’unica altra tipologia di confisca venuta in rilievo nei provvedimenti esaminati – l’ipotesi speciale dell’art. 452-*quaterdecies* u.c. c.p. – è stata applicata proprio ad una delle 2 società già destinatarie della confisca-sanzione prevista per gli enti collettivi.

<sup>81</sup> Com’è noto, secondo le Sezioni Unite *ThyssenKrupp* (Cass. pen., Sez. Un., 24 settembre 2014, n. 38343, cit.), la nozione di profitto dell’art. 19 d.lgs. n. 231/2001 «si collega con naturalezza ad una situazione in cui l’ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare». Viceversa – e proprio in materia ambientale – la precedente decisione della Cassazione di annullare il sequestro finalizzato alla confisca relativo al caso ILVA (Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 2658, Riva F.i.r.e.) era anche giustificata sull’esclusione di un’equiparazione fra

condanna che hanno individuato il vantaggio ricavato dell'ente in un risparmio di spesa, solo in 1 sentenza il beneficio è stato anche quantificato e confiscato. Questo dato può essere considerato il logico corollario della tendenza, precedentemente ricordata (v. *supra*, §5.2), di ritenere raggiunta la prova del vantaggio in via meramente presuntiva.

Inoltre, in 15 dei 19 patteggiamenti il *quantum* della confisca non è stata oggetto di accordo tra le parti. Si noti a tal proposito che, nell'ambito dei termini del patteggiamento riportati nelle motivazioni, compaiono solo in un caso valutazioni che ne abbiano giustificato l'esclusione, né l'organo giudicante ha mai espresso autonomi rilievi in merito<sup>82</sup>.

## 9. Conclusioni.

Prima di ripercorrere brevemente i risultati che si possono ricavare dalla lettura dettagliata di questo insieme di provvedimenti, conviene ribadire quali sono i limiti legati all'oggetto della presente analisi, che segnano naturalmente i limiti di generalizzabilità delle conclusioni che possono essere raggiunte.

In primo luogo, avendo a disposizione solo i provvedimenti di cognizione, questo repertorio di decisioni non dà alcuna informazione su quanti procedimenti per reati-presupposto ambientali sono stati archiviati o nemmeno 'iscritti' – è indubbio che un fenomeno di selezione esiste, anche all'interno della criminalità ambientale 'registrata'<sup>83</sup> –, né può fornire informazioni sulle circostanze che hanno portato questi illeciti dell'ente – e non altri – all'iscrizione nel registro e al relativo processo. Inoltre, un insieme di provvedimenti ristretto al singolo Tribunale di Milano non consente di saggiare l'effettiva diffusione anche negli altri uffici giudiziari degli orientamenti via via evidenziati nel corso dell'analisi.

Ciò detto, tenendo conto del numero di provvedimenti, dell'omogeneità dell'area di criminalità considerata e della provenienza delle decisioni da un organo

---

'risparmio di spesa' e 'profitto', richiedendosi ai fini della confisca un riconoscibile «spostamento reale di risorse economiche». Sulle alterne fortune dei due orientamenti e sulle critiche espresse dalla dottrina alla 'confiscabilità' delle risorse risparmiate, v. TRINCHERA (2020), pp. 94 ss.

<sup>82</sup> Secondo la costante giurisprudenza, il giudice è comunque titolare del potere-dovere di disporre la confisca, a prescindere da un accordo intervenuto tra le parti, v. tra le altre, Cass. pen., sez. II, 20 maggio 2011, n. 20046.

<sup>83</sup> Dai dati sulla frequenza statistica dei reati ambientali diffusi da Istat e raccolti dalle Procure italiane emerge che, dal 2012 al 2016, si sono concluse – con archiviazione o esercizio dell'azione penale – le indagini preliminari relative a 56.472 procedimenti penali per violazioni del d.lgs. n. 152/2006; nel medesimo arco di tempo i procedimenti contro gli enti, iniziati con l'iscrizione, erano solo 219 (poco meno dello 0,4 per cento). Vero che non tutti i reati previsti dal d.lgs. n. 152/2006 sono anche contenuti nel catalogo dei reati-presupposto e che si trattava dei primi 4 anni di applicazione della responsabilità corporativa in questa particolare materia; vero anche che non tutte le violazioni ambientali si realizzano in un'attività imprenditoriale; non pare tuttavia che questi *caveat* possano offrire una spiegazione plausibile a un dato tanto sproporzionato: ancorché queste cifre non ne cristallizzino più precisamente la portata, sono il sintomo di una vistosa carenza di 'iscrizioni' delle *societas* indagate in materia ambientale. In proposito, v. sui dati rilasciati dalla Procura di Milano in sede di «Bilancio di responsabilità sociale», CERESA GASTALDO (2019).

giudiziario – il Tribunale milanese – caratterizzato da un significativo numero di applicazioni del d.lgs. n. 231/2001, si confida che l’indagine abbia premesso di intercettare e porre sotto i riflettori alcune tendenze applicative regolari e alcune rilevanti questioni pratiche.

Quanto ai *criteri d’imputazione*, hanno infatti trovato empirica dimostrazione alcuni tratti caratteristici della prassi della responsabilità da reato colposo, già in passato da più voci segnalati con riguardo ai reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: il ‘predominio’ del criterio soggettivo d’imputazione dell’art. 6; la facilità con cui è possibile riconoscere la sussistenza di un «vantaggio» da ascrivere alla *societas*, rinviando a (o meglio, presumendo) un «risparmio di spesa» o un «aumento di produttività» lucrato dell’ente; salvo rare (e poco convincenti) eccezioni, l’automatismo tra la mancata adozione del M.o.g. e l’affermazione di responsabilità. In altre parole, le *chances* di assoluzione o di condanna dell’ente sono risultate perlopiù correlate alla sorte processuale riservata alla persona fisica.

Sul versante delle *conseguenze sanzionatorie*, la prassi denota un approccio alquanto ‘misurato’, nell’entità delle sanzioni quanto nell’approfondimento delle motivazioni, spesso ridotte a formule di stile. Alcuni fattori che concorrono a mitigare il carico delle sanzioni pecuniarie – attenuanti e importi minimi delle quote – si riscontrano costantemente e congiuntamente nei provvedimenti, insieme alle ‘riduzioni per il rito’ determinate dal frequente ricorso al ‘patteggiamento’; le sanzioni interdittive e le confische sono applicate eccezionalmente; la non punibilità della persona fisica ha non di rado comportato anche l’esclusione della responsabilità dell’ente.

Si può aggiungere, inoltre, che questo ‘assaggio’ della prassi ha dato prova di alcune *insufficienze dell’attuale testo legislativo*: la frammentarietà dell’elenco dei reati-presupposto ha impedito l’applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 – senza che ciò sia il risultato di criteri di scelta ragionevoli – a intere materie (le emissioni in atmosfera) o a intere categorie di stabilimenti (quelli soggetti ad A.I.A.); la formulazione poco tassativa dell’art. 12 d.lgs. cit. non ha assicurato, almeno in questo settore di reati-presupposto, un’applicazione delle attenuanti pienamente in armonia con le esigenze di legalità sanzionatoria; l’assenza di un’espressa disciplina delle cause di non punibilità ha acconsentito all’emersione di contrapposti orientamenti sui rapporti tra non-punibilità e sanzione collettiva, laddove univoca e irremovibile è la posizione della giurisprudenza di legittimità.

Si tratta di uno scenario – è inutile negarlo – complessivamente poco incoraggiante, che risente della circostanza che, a essere oggetto di contestazione, sono state prevalentemente ipotesi contravvenzionali: rispetto a queste, infatti, la risposta sanzionatoria si è spesso tradotta in miti sanzioni pecuniarie, aggiuntive alle pene individuali, e le argomentazioni riguardanti la responsabilità propria dell’ente collettivo – salvo le citate eccezioni – si sono limitate a poche e brevi annotazioni. Ben altre aspettative poteva suscitare l’introduzione di una responsabilità autonoma e diretta delle persone giuridiche in questa materia: soprattutto per quella «accentuazione e accelerazione del processo di autonomizzazione della responsabilità dell’ente da quella

individuale»<sup>84</sup> che, secondo illustre dottrina, potrebbe trovare nel diritto penale dell'ambiente un terreno elettivo, quantomeno per quanto riguarda la responsabilità per macro-eventi ambientali frutto di condotte inquinanti progressive e reiterate nel tempo, imputabili non senza difficoltà ai singoli garanti individuali, ma a ben vedere, anche nel campo delle contravvenzioni, per la maggiore efficacia deterrente e riparatoria delle sanzioni corporative, rispetto alla modesta rilevanza delle sanzioni individuali.

Nell'attesa di vagliare le future applicazioni, specialmente quelle riguardanti i delitti ambientali di recente introduzione, l'auspicio è che una più precisa conoscenza sul funzionamento della *corporate criminal liability 'in action'* – cui il progetto dell'*Osservatorio* e il presente studio hanno inteso contribuire – possa essere utile a un consapevole e più efficace sviluppo della prassi giudiziale in questa materia che, dinanzi a una media di soli dieci provvedimenti all'anno, presso un ufficio giudiziario viceversa assai attivo com'è quello milanese, conoscerà ancora, inevitabilmente, ampi margini di espansione.

## Bibliografia

AMARELLI, Giuseppe (2016): "I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa", *Cassazione penale*, pp. 405-424.

BARTOLI, Roberto (2020): "Il criterio di imputazione oggettiva", in LATTANZI, Giorgio e SEVERINO, Paola (eds.), in *La responsabilità degli enti, vol. I, Diritto sostanziale* (Torino, Giappichelli), pp. 171-202.

BISORI, Luca (2019): "Inquinamento delle acque", in PELISSERO, Marco (editor), *Reati contro l'ambiente e il territorio* (Torino, Giappichelli), pp. 239-331.

CASELLATO, Marco (2015): "Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato ambientale dell'ente ex art. 25 undecies d.lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future", *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 1-53.

CASTRONUOVO, Donato (2021): "Garanti della sicurezza del lavoro e loro qualificazione alternativa come apicali o subordinati in ambito 231", in *Studi in onore di Antonio Fiorella* (Roma, Roma Tre Press), pp. 1477-1500.

---

<sup>84</sup> PALAZZO (2018), p. 334.

CERESA GASTALDO, Massimo (2019): “Legalità d’impresa e processo penale. I paradossi di una giustizia implacabile in un caso su dieci”, *Diritto penale contemporaneo*, 7 giugno 2019.

CONSULICH, Federico (2018): “Il giudice e il mosaico. La tutela dell’ambiente, tra diritto dell’Unione e pena nazionale”, *La Legislazione penale*, 27 luglio 2018.

CONSULICH, Federico (2020): “Punibilità di organizzazione? Possibilità e limiti dell’astensione dalla punizione per l’ente colpevole”, in *Studi in onore di Lucio Monaco* (Urbino, Urbino University Press), pp. 277-299.

D’ARCANGELO, Fabrizio (2020): “I criteri di imputazione sul piano oggettivo”, in BASSI, Alessandra e D’ARCANGELO, Fabrizio, *Il sistema della responsabilità da reato dell’ente*, Milano, 2020, pp. 109-150.

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2016): *Punibilità* (Torino, Giappichelli)

DE SIMONE, Giulio (2019): “Art. 5”, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti* (Milanofiori-Assago, Wolters Kluwer), pp. 95-132.

DE SIMONE, Giulio (2022): “La non punibilità nel prisma della responsabilità da reato delle persone giuridiche”, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (Milano, Giuffrè), pp. 991-1018.

DE VERO, Giancarlo (2008): *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da GROSSO, Carlo Federico, PADOVANI, Tullio e PAGLIARO, Antonio (Milano, Giuffrè)

DE VERO, Giancarlo (2020): “Particolare tenuità del fatto e responsabilità da reato degli enti collettivi”, in *Studi in onore di Lucio Monaco* (Urbino, Urbino University Press), pp. 313-331.

DOVERE, Salvatore (2021): “Interesse e vantaggio nei reati colposi. Soluzioni e criticità nel formante giurisprudenziale”, in PIVA, Daniele (editor), *La responsabilità degli enti ex d.lgs 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), pp. 290-307.

FUSCO, Eugenio e PALIERO, Carlo Enrico (2022): “L’Happy End di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo”, *Sistema penale*, 27 settembre 2022.

GARGANI, Alberto (2011): “Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?”, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III (Napoli, Jovene), pp. 1939-1973.

GARGANI, Alberto (2016): “Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente”, *La Legislazione penale*, 11 gennaio 2016.

MALDONATO, Lucia (2022): “Il crimine ambientale come crimine delle Corporations: cooperazione pubblico-privato e responsabilità indipendente dell’ente”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 504-571.

MONGILLO, Vincenzo (2018): *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo* (Torino, Giappichelli)

MONGILLO, Vincenzo (2022): “Il sistema delle sanzioni applicabili all’ente collettivo tra prevenzione e riparazione”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 559-624.

MORGANTE, Gaetana (2021): “Reato commesso da soggetto sottoposto all’altrui direzione”, in PIVA, Daniele (editor), *La responsabilità degli enti ex d.lgs 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), pp. 248-266.

MUCCIARELLI, Francesco (2022): “Responsabilità da reato degli enti e società unipersonali: un arduo regolamento di confini”, *Cassazione penale*, pp. 1579-1592.

PADOVANI, Tullio (2018): “Inquinamento storico e diritto penale”, in *Il problema dell’inquinamento storico: alla ricerca dei rimedi giuridici nell’ordinamento italiano*, (Milano, Giuffrè), pp. 33-46.

PALAZZO, Francesco (1999): “Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell’ambiente”, in GRASSI, Stefano, CECCHETTI, Marcello e ANDRONIO, Alessandro (editors), *Ambiente e diritto*, vol. II, (Firenze, Olschki), pp. 545-574.

PALAZZO, Francesco (2018): “I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell’ente”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 329-334.

PALIERO, Carlo Enrico (2021a): “Art. 7”, in LEVIS, Marco e PERINI, Andrea (eds.), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza. A vent’anni dalla sua promulgazione* (Bologna, Zanichelli), pp. 261-291.

PALIERO, Carlo Enrico (2021b): “Colpa di organizzazione e persone giuridiche”, in DONINI, Massimo (editor), *Enciclopedia del diritto – I tematici*, vol. II, *Il reato colposo* (Milano, Giuffrè), pp. 64-90.

PERINI, Chiara (2018): “La responsabilità dell’ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?”, *Le Società*, pp. 222-231.

PIERGALLINI, Carlo (2019): “Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità

degli enti”, in *Diritto penale e processo*, pp. 530-549.

RUGA RIVA, Carlo, MONTORSI, Matteo (2019): “Art. 25-undecies”, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti* (Milanofiori-Assago, Wolters Kluwer), pp. 682-715.

RUGA RIVA, Carlo (2022): “La prima sentenza di merito sul disastro ambientale. Un inaspettato caso di incendio disastroso per l’ambiente”, *Lex Ambiente – Rivista trimestrale*, 4/2022, pp. 62-73.

SCAROINA, Elisa (2020): “Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 189-216.

SCOLETTA, Marco (2019): “Art. 6”, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti* (Milanofiori-Assago, Wolters Kluwer), pp. 132-169.

SCOLETTA, Marco (2022): “La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale”, in CANZIO, Giovanni e LUPARIA, Luca (eds.), *Diritto penale delle società* (Milano, Giuffrè), pp. 965-1050.

TRINCHERA, Tommaso (2020): *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita* (Torino, Giappichelli)